182

a cart. i co
che V.S. possa far
pagare la pesa ... la ...

[illegible] ita nocte .ii. n. o. R. Et [illegible] .V. Ipse [illegible]

[illegible] R. Translato [illegible] V. [illegible] in [illegible]

Alleluia vobis [illegible] alleluia ab [illegible] alleluia [illegible]

V. [illegible] alleluia. R. [illegible] In .ii. nocturno. a.

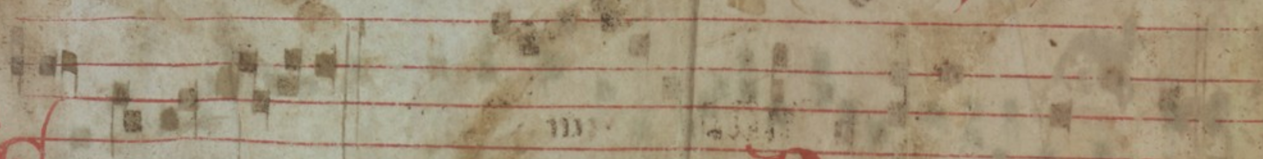

Gaude et letare. ps. Conserva. a. B[illegible]

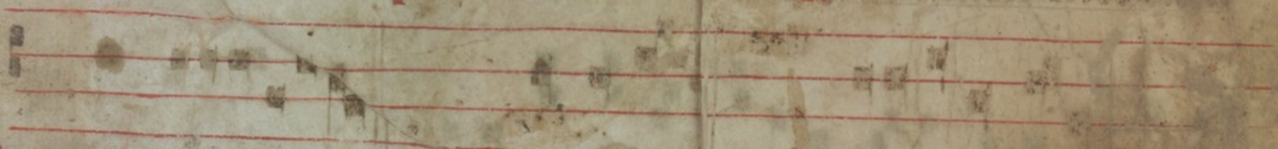

ps. Conserva. ant. Alleluia ps. Conserva [illegible]

Conserva me domine quoniam sperav[i] [illegible]

[illegible] quoniam bonorum meorum non [illegible]

[illegible] omnes voluntates meas [illegible]

[illegible] sunt infirmitates eorum postea [illegible]

[illegible]

[illegible] D[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] B[illegible]

[illegible]

P[illegible]

dextris est mihi ne commovear. Propter hoc letatum est cor
meum et exultavit lingua mea: insuper et caro mea
requiescet in spe. Quoniam non derelinques animam meam in
inferno: nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.
Notas mihi fecisti vias vite et adimplebis me le
ticia cum vultu tuo: delectationes in dextera tua usque in finem.

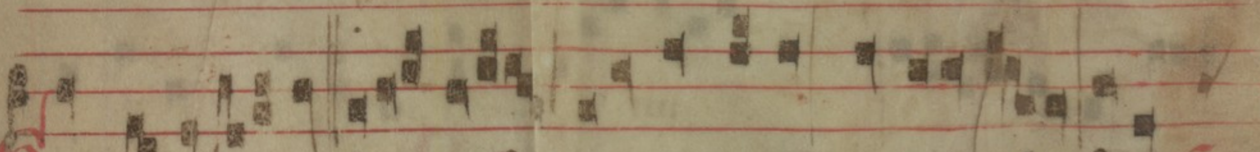

Gaude et letare filia ierusalem ecce rex tuus veniet tibi syon ā.

noli timere quia cito veniet salus tua. ā. Rex noster adve
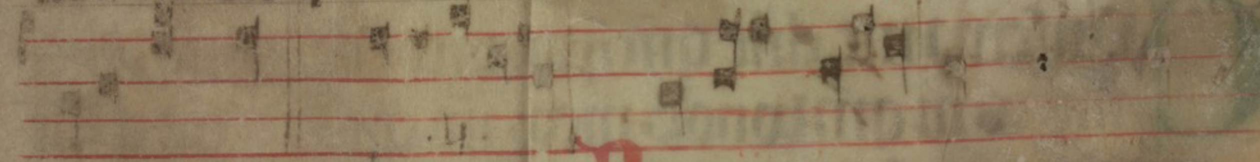
niet xpistus. p. Ecce [illegible] ā. Bonorum [illegible]

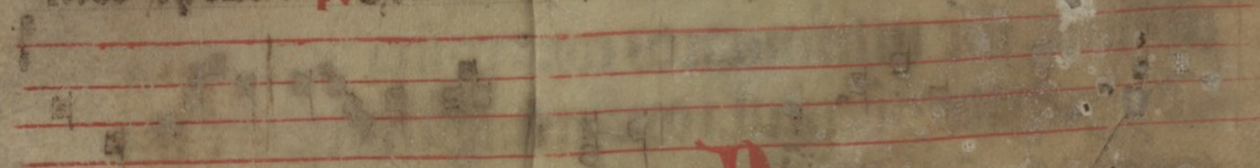

[illegible] sperans confortamini [illegible] ā. P[illegible]

E[illegible]

[illegible] A[illegible]

[illegible] D[illegible]

[illegible] P[illegible]

[illegible]

STATVTI DI PORCHIANO

I

S. IO: BAPTISTE

Della contumacia et sua pena

I.2

4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

Iv

[illegible]

A di 3 Maggio 1534

Capitulationi fatte con la comunità de Amelia et Porchiano

notar° Lucangelo Dalmolino Cancelliere Anzianale

che con la [illegible] che ha il Vicario quella può procedere

il Sig. Governatore di Amelia ancorchè la comunità di

Porchiano in Cancellaria stromento publico a fog. 20 .g. e lo

[illegible] fra il Vic. a fog. 2.12

Lunedi 22 7bre 1653 fu ordinato da [illegible]

prima che il [illegible] [illegible] facesse il [illegible]

[illegible] doi scudi [illegible] [illegible] comune Vicario

e [illegible] Giovanni Rossi

Tavola delli statuti

LIBRO · I ·

Deli offitio del vicario et consiglieri circa la republica et buon viver. carte
Che nessuno heretico possa star in Porchiano.
Del giuramento del Vicario carte 1
Del salario del vicario 1 1
Che'l Vicario non possa partirsi dall'offitio. 1 1
Che'l Vicario sia tenuto infra certo tempo à spedir tutte le cose pertinenti al 2 2
suo offitio 2
Che il Vicario non debbia impedir consigli ne far alcune altre cose 2
Che ognuno sia tenuto a far guardia 2
Della elettione del Vicario 2
Della elettione de consiglieri et loro officio. 3
Che li furiosi non possano stare in Porchiano, et che'l figlio possa es[illegible] 3
carcerato a petitione del pre.
Che'l vicario sia tenuto a fare, et a rassegnar il libro 4
Delli partiti da farsi à bossole et pallotte. 4
Del sigillo del comuno et delle lre 4
Dello scindicato del Vicario 4
4

LIBRO · II ·

Dell offitio del Vicario nelle cause civili
Della citatione da farsi in cause civili
Della fede del castaldo. 4
Della contumacia et sua pena 4
Della citatione fatta a casa et personalmente 5
Della contumacia per la citatione fra a casa e in persona, et sua pena 5
Che'l castaldo possa citare senza comissione del vicario 5
Che le spese fatte si restituiscano per lo perdente 5
Che la citatione si possa fare contra li heredi et [illegible] heredi. 5
Quando è necessario offerire la petitione 5
[illegible] ragione sia esser observata al [illegible] 5
Che li frutti si computino nella sorte principale 6
[illegible] si deve [illegible] all'attore 6
[illegible] si debbia [illegible] 6
Quando si [illegible] 6
Quando per difetto [illegible] si puo expedire 6
[illegible] si deve [illegible] 6
6

IIv

Come la casa si debbia conceder in [illegible] 6
Che non si tenga ragione alli usurai 7
Che ciascuno possa giurar, o offerir il giuram.to 7
Che li lodi dati si debbiano osseruare. si debbia compromettere tra parenti 7
Che si debbia fare la refutanza al creditor 7
In che beni non si puo dare la tenuta 7
Che la recolta ouer sicurta non sia grauata prima chel principali 7
Che la recolta ouer sicurta non sia grauata prima chel principali 7
Quali eccettioni si debbiano amettere contra l'instrumento publico. 8
Che alla sicurta ò recolta si conceda la ragione contra il principali 8
Che non si possa far contratto con figliolo, ò con minori di xxv ani. 8
Che sia pignorato il debitore a peticione del suo creditor 8
Che li beni comuni si diuidano. 8
Che si dia il procuratore à chi nó l'ha. 8
Come il marito succeda alla moglie 8
Che l'habitante di sopra in una casa nó ingiurij l'habitate di sotto. 8
Che contra li instrumenti fatti di fuora si possano oppori tutte le eccettioni. 8
Che il debitore possa offerire de suoi beni 9
Delli di et tempi feriati. 9
Che'l vicario faccia il libro. 9
Che alla dotte si paghino li alimenti
Che le donne non possano far contratti.
Che nelle dote si faccia ragion sumaria.
Che li contratti fatti inanzi al presente statuto uagliano
Come si succeda ab intestato
Come si succeda nel testamento.
Come si debbiano sequestrar le beni de foresoni.
Che li arbitri si possano costringere
Che li contratti uiolenti o simulati non uagliano
Che alli sbanditi non si tenga ragione
Che li tutori rendano ragion [illegible] loro pupilli

LIBRO III

De malef[illegible]

In che casi il vicario [illegible] 10
Della estatione [illegible] malef[illegible]
Che si dia fede al Co[illegible]

Del modo da proceder nelli malefitij 11
Del modo della contumacia 11
Della citatione de forestieri 11
Come si debbia dar tortura o altra pena alli malfattori 11
Della dupplicatione delle pene 12
Della pena di chi dirà male dello p(rese)nte stato d'Amelia 12
Delli eccettuati dalle pene 12
Che non si proceda infra certi congionti se nò a lor volontà 12
Della pena de biasimatori 12
Della pena de recettanti sbanditi 12
Che nullo si faccia suddito d'alcun rebello 12
Dell'annullatione delli statuti vecchi 13
Della pena di chi facesse guerra 13
Delli casi nelli quali procede il Podestà d'Amelia 13
Di pigliar l'arme a comandamento del vicario et de consiglieri 13
Del cacciar quelli che fano malie, et della lor pena 13
Della pena del dimandante il debito già pagato 13
Del modo da osservarsi nello arrengo 13
Che non si debbia entrar o uscir se non per la porta 13
Che nessuno vada a congregatione prohibita 13
Di quelli che dano aiuto nelli malefitij 13
Della pena de sodomiti 13
Della pena di chi farà falsa testimonianza 13
Della pena di chi cassasse li statuti 14
Del dover correre al romore 14
Che si debbia pigliar il publico malfattore 14
Del non farsi falone 14
Della pena di chi dice parole biasimatorie alle persone 14
Che è lecito pigliare li sbanditi 14
Che li beni delli sbanditi debbiano assegnarsi 14
Delli terreni che non è pagata dativa et de lor lavoratori 14
Della pena di chi dice [illegible] il popolo 14
Della pena di chi [illegible] altri nella persona 14
Di [illegible] forestieri 14
Del portare dell'arme 14
Della pena di chi fa insulto 15

III v

Della pena di chi cauara termini 15
Delle parole ingiuriose 15
Della pena di chi ingiuriasse il castaldo 15
Della, di chi negasse dote o deposito 15
Della pena di chi giocasse 15
Della pena di chi facesse conuenticole 15
Li di feriati da ogni lauoro et opera 15
Delli lauoratori, et lor pena 15
Della pena delli comperatori dell'entrate del comune 15
Delle fornare et macellari 16
Della pena di chi tosasse monete 16
Della pena di chi reuelasse secreti 16
Della pena di chi mettesse foco in casa d'altri 16
Della pena di spegesse altri ingiuriosamente 16
Che non s'abbrusci la selua di liano et di codarde 16
Della pena di chi percotesse altri con l'arme 16
Della pena di chi percotesse senza arme 16
Della pena delli rompenti la pace 16
Che neuno comperi lite contra il comune 16
Della pena di chi occidesse animali domestici 16
Della pena di chi furasse gregge 17
Della pena di chi abbrusciasse biado 17
Della pena di chi turbasse altri nella sua possessione 17
Della pena di chi ingiuriasse il vicario 17
Delli beneficij che si ámettono a chi confessa nelli malefitij 17
Della pena di chi mormorasse delli consiglieri 17
Della pena di chi ritenesse altri in priuata prigione 17
Della pena delli adulteri et fornicatori con le done altrui 17
Che non si comperi il piato 15
Pena della bestia che occidesse l'altra 17
Che nessuno guasti figure di Dio o de santi 18
Che non si gridi nome di parzialità 18
Pena di chi preparasse ueleni 18
Pena di chi facesse alcuna [illegible] terra 18
Pena di chi ponesse casa brutta [illegible] casa d'altrui

LIBRO IIII

De danni dati. Come il Vicario habbia a procedere in essi danni dati somariamente. 18

Che'l Vicario possa procedere per inquisitione et ogni altra uia, et che a le sue scritture si dia fede. 18

Che'l Vicario remanga dentro al castello, et mandi il famiglio cercando li danni dati. 18

Che non si meta biado senza licentia del patrone. 18

Della pena di chi darà dan̄o nelli pomi altrui. 18

Della pena di chi mozzerà arbori domestici. 18

Della pena di chi darà dan̄o nelli horti 19

Che in danni dati sia tenuto il padre per il figlio, et il prone per lo suo garzone. 19

Che di notte si raddoppi la pena in dan̄i dati 19

Della pena di chi darà dan̄o in altrui biado con pecore. 19

Della pena di chi darà dan̄o in biado altrui con bestie grosse. 19

Della pena delli attrauersanti. 19

Della pena delli danti dan̄o nel biado con bestie minute 19

Della pena di chi darà dan̄o a barconi 19

Che all'accusatore si dea fede 19

Che si proceda da simile a simile doue non fosse statuto 19

Che si proceda contra il diffamato qn non si sa chi habbia fatto il dan̄o 20

Che si possa pascolare senza pena in certi terreni 20

Che sia lecito menar inanzi al Vicario le bestie che han̄o fatto il dan̄o 20

Che si manifestino li dan̄i dati nell'arrengo 20

Che si stia al giuramento di chi giura non hauer tal sorte di bestie. 20

Della pena di chi darà dan̄o nella ghianda, et che sia lecito coglier frutti che pendono dell'altrui possessione nella sua 20

Della pena delli danti dan̄o nelle faui 20

Della pena di chi coglie frondi in luogo d'altri 20

Della pena di chi darà dan̄o con cani che non portano oncino. 20

Che sia lecito legare bestie in horti non seminati 20

Della pena di chi menarà bestie sotto arbori domestici fruttiferi 20

Della pena di chi portarà uua a casa sua inanzi la festa di santa Maria di settembre. 20

Della pena di chi entrerà in uigna altrui 21

Della pena di chi farà cenere 21

IVv

Della pena di chi taglierà legna nella selua di Liano, di Colle-
secco et della costa di Giouenzano. 21
Che sia lecito intrare in ogni luoco per cacciar bestie danti dano 21
Che si possa intrare in ogni campo inanzi a calende di Marzo 21
Della pena di chi darà dano nell'herba biadata, ò altra herba 21
Della pena di chi darà dano nella paglia 21
Della pena di chi darà dano nella spica. 21
Della pena di chi darà dano alle sepe con capre 21
Che li pecorari stiano da lunga dalle uigne 21
Che sia lecito andar per acqua nelle possessioni altrui. 21
Che bestie minute non uadano nel monte di Liano, Iouenzano et
Collesecco. 21
Come il dano si mendi al patrone se non si troua chi l'ha fatto 22
Della pena di chi lassa bestie senza guardia 22
Che alli forestieri si raddoppi la pena 22
Della pena di chi darà dano con porci in uigne ò aie. 22
Della pena di chi menarà capre con pecore 22
Che le capre stiano à costretta 22
Della pena di chi darà dano alli frutti con bestie 22
Della pena delle bestie andanti à canepa ò lino 22

LIBRO V.

Che'l Vicario sia tenuto à dar copie de sue scritture 22
Che si restituisca il pegioramento al dannificato 23
Della pena di chi storcesse acqua dalla piena 23
Dell'offitio de' terminatori et loro salario, et che ognuno sia te-
nuto daghiar la sepe delle uia comuni. 23
Che'l Vicario non faccia taghiar legna nella bandita del Comun 23
Che si rifaccia il dano al dannificato 23
Che'l Camerlengo renda ragione finito il suo offitio 23
Che nessun porco, o scrofa entri nel fosso 24
Della pena di chi farà litame ò trescia presso alle mura 24
Della pena di chi farà bruttura al pozzo di piazza ò [illegible]
ò chi ci lauarà 24
Della pena di chi torrà pietre del comune 24

Li lochi liciti à taghar per far fornacchia 24
Che il minore di xiiij. ani non possa testificar, ne manco 24
uno che fusse publico falsario, ò traditore. 24
Come si mendi la bestia morta al pione se nō si trova il malfattor 24
Di chi prestarà denari al Comune 24
Che non si faccia edifitio appresso alle mura castellane. 24
Che uno non possa esser del consiglio piu che una volta l'año 25
et del modo da tenersi nella elettione 25
Che lavoranti terre d'altri fuor del territorio paghino la data 25
Che si dia l'ambasciata à chi la dimandarà. 25
Delli Macellari. 25
Che li pesi et misure siano aggiustate alle misure d'Amelia 25
Dell'arbitrio et comandamento del Vicario 25
Del favore da darsi ad esso Vicario. 25
Della pena di chi romperà costretta datali dal Vicario 25
Che le possessioni non accatastate si debbiano accatastare. 25
Che ogn'homo sia tenuto pagar la data 25
Della larghezza delle vie. 25
Della pena del Vicario che non riscota le date ò altre pene 25
Che 'l Vicario lega le feste lo statuto al popolo 25
Che'l Vicario habbia il quarto delle sue inventioni 26
Che'l Vicario s'interponga à far pace et concordia fra le parti 26
Che al forestiero non si renda ragione senza [illegible] 26
Dell'offitio delli massari del Comune. 26
Dela pena domandante il debito pagato 26
Che le prime cause non si cavino fuor di Porchiano 26
Delli assomigliatori sopra li maleficij 26
Della pena di chi vendemiarà inanti la festa di S.to Matteo 26
Della pena di chi fallirà la guardia 27
Della pena di quelli che si oppongono al castaldo 27
Della pena di chi farà romore senza parola ingiuriosa. 27
Della pena di quelli che non acconciano li [illegible] nelle lor terre 27
Che li [illegible] di marzo si nettino le fontane 27
Della pena delli danti dano nelle colte segnate, et quanto sene possino segnare 27

V v

Della pena delli capodieci che non comandano la guardia, et del loro offitio. 27
Delli lochi leciti ad albergare a pecorari 27
Delle bestie forestieri che pascolassero nel terreno di Porchiano 27
Che in dani estraordinarij sia tenuto il p(ad)re di famiglia per li garzoni 27
Che il figlio de famiglia possa dar licentia de suoi beni 27
Che quan(do) si mette foco ogni persona corra à stegerlo. 27
Della pena delli non andanti all'opera del comuno 28
Del cirio da darsi à S(an)to Simeoni. 28
Fra quanto tempo si prescriva il debito 28
Del salario del vicario delle cose dimandate inandi a lui 28
Dell ordine del uender uino et biado, et lor misura. 28
Correttione sopra lo statuto de falsa testimonianza. 28
Che bestie minute non stiano in campo inarborato, et le grosse nò ci possano roderse. 28
Della pena delli porci che uano per la terra et di quanti ce ne possono andar. 28
Che ognuno che ha l'horto l'acconci. 28
Che ogni fuoco faccia quattro insiti 29
Che li homini di Porchiano lavorino li loro terreni. 29
Che'l Vicario ricerchi li termini di Porchiano 29
Della immunità delli scholari 29
Che li fossi siano netti 29
Delle fontane alle quali non è licito abbeverar bestie 29
Del nettar le strade la festa del Corpo di Xpo, et di Santa Maria d'Agosto 29
Delli tappetarij et molinari del molino da olio. 29
Che chi uende biado uenda con la rasoia. 30
Della balestra che ha da lassare il Vicario 30
Che li porci ò altre bestie minute non entrino nelli fossi, et non uadano à bere alle fontane murate 30
Che chi hauerà arboro nella possession d'altri lo uenda al pro(prieta)rio di essa possessione 30
Che'l Vicario sia tenuto à far fare doi carre di muro. 30
Che nulla dona possa entrar nel palazzo. 30
Che alli forestieri si faccia la esentione 30
Della esentione da farsi alli fo[...] 30

Della pena di chi farà puzza per le strade. 30
Dell'ordine da cauar la grascia 30
Che il testimonio non possa esser costretto renduta la testimonianza. 31
Della pena di chi ineigliarà dentro al castello. 31
Che'l Vicario non possa bere nelle case d'altri. 31
Che'l Vicario non possa confinar alcuna persona. 31
Del premio di chi piglierà lupi 31
Dell'acconciar le uie 31
Del nettare le fontane. 31
Dello scarapare delle uie. 31
Della pena di chi farà carbone senza licentia del consiglio 31
Dell'appellatione et modo da tener nelli grauamenti che facessi il Vicario 31
Che le dubietà che nascessero nelli statuti si dichiarino per li Consig.ri 32

DELLI STATUTI DI PORCHIANO.

A reuerentia dell'oipotente Dio, et della sua gloriosissima madre vergine
Maria, et à laude, et honore delli beati apostoli Pietro et Paulo, et di S.to
Simione defensore et adiutore del castello di Porchiano, et del sant.mo P.re
in Christo pre Papa Nicola per la Diuina prouidentia Papa V. et della S.ta
Chiesa di Roma, sotto la cui uera et deuota fideltà si gouerna il detto ca
stello, et del R.mo Sig.re messer Hieri Vescouo di Siena dignissimo rettore
della prouincia del Patrimonio et di terre. di speciale comissione et del
deo castello di Porchiano, et à mantenimento et grandezza del Mag.co pnte
stato della Città d'Amelia, et pace, et consolatione del deo castello di
Porchiano et delli homini et persone d'esso. Noi Chiomento di S. Jacomo
Nicolao di Bartholomeo, Saracino di Cioccio, et ser Antonio di Pietro
per comissione a noi fatta dall'Arrengo, et consiglio generale del detto
Castello di Porchiano facemo, et ordinamo li statuti et capitoli infrascritti
sotto approbatione et confirmatione di sca Chiesa et del deo R.mo Rettor
et della pdetta Città d'Amelia. li quali statuti debbiano hauer piena
fermezza et essecutione nel detto castello di Porchiano et suo manteni-
mento, protestan che se alcuno capitolo fosse contra la libertà di Santa
Chiesa et sua iurisditione, s'intenda esser casso, uano, et nullo.

Rubrica. 1. del libro. 1. dell'offitio del Vicario, et Consiglieri circa il ben uiuere della Republica; et prima

Che nullo heretico possa stare in Porchiano.

1 Ordinamo che nullo heretico, ò patarino debbià demorar nel castello di
Porchiano, et se alcuno ci sarà, che debbia esser punito secondo la forma
della ragion comune; et di cio il Vicario sia tenuto à farne diligente
inuestigatione per suo officio.

Del giuramento del Vicario.

2 Il Vicario il primo di del suo officio debbia far fede alli consiglieri et Ca
merlengo del castello di Porchiano dell'elettione del suo officio, et del
Vicariato ... nelle mani delli S. Antiani che per lo tempo che
sarà Vic.o debbia amministrar giustitia ... alli detti Consiglieri sti
pulanti per la detta comunità in questa forma cioè. Io ... Vicario del
comune di Porchiano à honore et reuerentia dell'oipotente Dio, et
della gloriosiss.a verg.e Maria, delli beati Apostoli Pietro et Paolo
et di S.to Simione aduocato et capo del detto castello, et di tutti li santi

et sante di Dio, et à riuerentia, et fidelta di Santa Chiesa, et di nro S.re
Papa Nicola V, et del R.mo Pre et S.re Messer Nieri Vescouo di Siena Rett.re
et Gouernatore della prouincia del Patrimonio et del detto castello di
Porchiano, et à honore et mantenimento del pnte stato della Citta di
Amelia, et pacifico stato del comune di Porchiano giurarete regere et sal
uare la liberta et franchezza del detto castello al dominio di santa
Chiesa, et patti et conuentione fatti con la Mag.ca Comunità d'Amelia
accrescere et mantener la iurisditione del dco castello iuxta uro potere,
et difendere et conseruare il pnte stato, et tutti et singoli capitoli di essa,
et proceder secondo la forma di esso statuto; et doue non fasse statuto pro
cedere da simile à simile; et doue non fasse simile proceder secondo la
consuetudine del detto castello. Et giurarete aministrar ragione fauoreuol-
mente à chiese, luoghi pij uedoue pupilli, et orphani. Et starete contento
al uro salario deputato, et alla quantita delle pene per forma delli Statuti,
et piu non domandarete sotto alcuno colore, et se ui fasse offerto, non lo rice
uerete, et se lo receuerete, promettete restituire il doppio. Et che non da
rete licentia ad alcuno sbandito del comune di Porchiano che entri il ca
stello ò sieno il tenerzo del detto castello senza espressa licentia uolonta et
consentimento delli S.ri Antiani d'Amelia et delli Consiglieri di Porchia-
no et che operarete iusta uro potere che non habitino nel detto castello.
Et che nullo processo fatto per causa d'alcuno malefitio ò danno dato si su
spenda ò si differisca oltra la forma del pnte statuto. Et che finito il uro
offitio renderete ragione dell'aministratione dell'offitio a ciascuno che
ui uolesse dar petitione. Et farete et osseruarete contra infideli et ribelli
di santa Chiesa del comune et della Citta d'Amelia la forma della ra
gione. Et iurarete osseruare tutti et singoli statuti del detto castello, et
tutte altre cose spettanti, et pertinenti all'offitio del Vicario. Et anco giuri
il detto Vicario nelle mani de Consiglieri.

Del salario del vicario

3 Anco ordinamo che'l detto Vicario habbi el suo salario in tre tempi di
doi mesi in doi mesi de danari comuni fra la Mag.ca Citta d'Amelia et
il comune di Porchiano, cioè computando il detto salario nelle spese
ordinarie secondo li capitoli fatti tra la detta Citta d'Amelia et quella
di Porchiano, cioè libr. uentiqnq. per ciascheduno mese in una mano
et

et doi ducati nelli sei mesi si pagauano in denari o grano di spese com
mune al guardiano del biado di Porchiano, et che el detto comune di
Porchiano non possa piu computare nelle spese ordinarie la guardia
del detto biado. Et che el detto Vicario per la detta giunta sia obligato
tenere un famiglio come si contiene nella sententia et arbitramento
dato per m. Giouani d'Amelia et suoi compagni a dichiaratione delli
capitoli fatti fra la Mag.ca Co.ta d'Amelia et il Comune di Porchiano.

Che'l Vicario non si debbia partir dall'offitio.

4 Anco ordinamo che'l Vicario del detto castello non si parta del castello
et terreno di Porchiano senza licentia o comandamento delli S.ri An
tiani d'Amelia et delli Consiglieri di Porchiano ~~[illegible]~~ sotto
pena di libre diece per ciasche uolta, la quale sia del Comune di Por
chiano per le tre parti, et la quarta sia delli Sindicatori.

Che'l Vicario sia tenuto fra certo tempo espedir tutte le cose pertinenti al suo offitio.

Anco ordinamo che'l Vicario sia tenuto tutto il tempo del suo offitio eser
citare il detto offitio secondo la forma delli p.ti statuti et a petitione
di ogni persona del d.to castello ad hora consueta sedere al banco a
rendere ragione in ciuile criminale et danni dati estraordinarij
eccetto di feriati et quando paresse alli consiglieri del detto castello.
Et sia tenuto il detto Vicario espedire ciascuna questione ciuile crimi
nale et de danni dati estraordinarij infra spatio di xv di, da comin
ciarsi dal di della prima citatione o uero risposta, quan non prece
desse citatione possa prorogare per giusta causa x di, non piu la
detta instantia. Et che sia tenuto il d.to Vicario riscotere tutte le
pene et denari si fusseno douuti pagare al tempo del suo precessore
et fare [illegible] alle [illegible] del camerlengo et far pagare pene, bandi
et condennationi uecchie et ancor quelle che si faranno a suo tempo, et
[illegible] in debiti al detto castello. Et che in fine
del suo offitio [illegible] generale [illegible] proponga tutte entrate
[illegible] del detto Comune di Porchiano occorse nel tempo del suo offi.

Che'l Vicario non debbia impedir consigli, nè fare alcune altre cose.

6 Anco ordinamo che'l Vicario del castello di Porchiano non habbia alcuno arbitrio nelli processi, et anco nelle sententie del detto castello di Porchiano, se non quanto se gli concede per forma del p̄nte statuto. Et che tutte le cose farà per uigore d'alcuno arbitrio non conceduto dal p̄nte statuto et dalla ragione, sia nullo, et non uaglia. Et che'l Vicario non debbia dimandare in presto denari o somaro per legna ad alcuno di Porchiano. Et che non debbia impedire arrengo o consiglio si facesse per li homini del detto castello ad utilità loro, purche non sia contra lo stato di Santa Chiesa, et cōtra il p̄nte stato della Città d'Amelia.

Che ogni homo sia tenuto à far guardie

7 Anco ordinamo che ogni homo del detto castello da xiiii anni in su, et da lxx anni in giù habitante nel detto castello sia tenuto far la guardia in esso castello et di fora come sarà ordinato per lo detto Vicario, et consiglio. Et che nullo forestiero possa entrare nel detto castello senza licentia del detto Vicario, al quale personalmente si debbiâ presentarsi, hauuta licentia, et se entrarà senza licentia et senza presentarsi, debbia et possa essere personalmente pigliato et carcerato, et paghi in nome di pena soldi cento, se per alcuna delle guardie in parole o in fatti gli fu prohibita l'entrata, et di ciò si dia fede al giuramento d'una delle guardie. Et se la guardia lassarà entrare, et sarà negligente paghi soldi cinque per ciasche uolta, et più all'arbitrio del Vicario, et Consiglieri considerate le conditioni de tempi, et delle persone. Et che'l Vicario et consiglieri del d̄to castello di Porchiano con diligentia faccino guardare il castello di Porchiano, et suo terreno secondo li casi occorrenti, si che sotto bona guardia il detto castello maturamente si gouerni come à loro parerà et piacerà, con piena podestà di comandar guardie et scolte à ciasche homo del detto castello; et chi non potesse personalmente far guardia debbiâ pagare la guardia se solito cioè xx soldi il mese, et più et meno secondo parerà al detto consiglieri. Et che ciascuno à chi sarà comandato la guardia sia tenuto obedire armato o no secondo li sarà comandato sotto pena di xx soldi de dì, et di notte cinq. la qual pena il detto Vicario

sōma

somariamente de fatto li faccia pasare al Camerlengo del d.co comune, et piu et meno à uolontà de d.ti consiglieri considerata la qualità et l'età della persona. nientedimeno il di ò notte seguente debbia rifare la guardia, se non hauerà scusa lecita et che non sia persona miserabile, inferma ò antica di lx ani ò piu. Della qualità si creda al proprio giuramento et minori di xiiij anni non siano tenuti à far guardia. Et che'l Vicario circa la guardia del castello debbia essere sollicito et di di et di notte debbia personalm.te uisitar tante uolte quante sarà bisogno. Et che'l detto Vicario non possa leuare le dette guardie dalla porta per utile del comune à pena di libre x ad esso Vicario.

Della elettione del Vicario:

Item ordinamo che'l Vicario del detto castello debbia essere eletto per li S.ri Antiani della Città d'Amelia, il quale debbia far ragione à ciascuno la dimanderà, et osseruare li p.nti statuti, et debbia punir tutti li malfattori et danidati extraordinarij, eccetti li casi compresi nelli capitoli fatti colla Mag.ca Com.tà d'Amelia, liquali casi si debbiano cognascere et punire per lo Podestà d'Amelia secondo la forma de detti capitoli.

Della elettione delli Consiglieri, et loro offitio.

A riuerentia dell'onipotente Dio, et conseruatione del detto castello di Porchiano ordinamo che nel detto castello debbiano essere otto consiglieri li quali si debbiano imbossolare nell'arrengo generale in presentia del Vicario per scruttinio, el quale debbia scriuere il Vic.o sopradetto seza fraude ò inganno alcuno. Et che ciasche offitio debbia durar tre mesi, et che in termine d'uno anno non possa essere piu che una uolta consigliero, et che debbiano considerare specificare, et proponere in consiglio [illegible] del Vicario et in sua presentia cose utili pace [illegible] castello, et che debbiano giurar il primo di del loro offitio [illegible] d'attendere et procurar di mantenere [illegible] fedelmente et con diligentia. Et che [illegible] Consiglieri [illegible] per lo Vicario di Porchiano [illegible] et utile possano in=

3v

sieme col detto Vicario spender della pecunia del Comune ducati
dui in cose straordinarie durante il loro offitio, come li casi occorreranno
et come lor piacerà. Et più non possano spendere senza licentia dell'Ar-
rengo generale. Et che durante il loro offitio non siano tenuti a far guar-
dia, et habbiano auttorità insieme col Vicario di comandare a quelli
homini del castello secondo che piacerà a loro che venghino a consiglio
et dire nelle cose occorrenti il loro parere. Et che li detti Consiglieri
insieme col Vicario possano comandare a ciascheduno di Porchiano
che vada per Ambasciator alli S.ri Antiani quando necessità stringesse,
et ciascuno d'esso li debbia obedire sotto la pena di soldi xx. per ciasche
volta. Et debbiano giurare li detti Consiglieri operare iuxta posse che li
p(rese)nti Statuti si debbiano osservare, et che consiglieranno et manterranno le
cose utili di detto castello, et honor d'esso, et non procureranno che ingiusti-
tia alcuna si ministri. Et che le credenze a loro imposte terranno et mante-
neranno et defenderanno iuxta posse la giurisditione et libertà del detto
castello di Porchiano sotto dominio et divotione di santa chiesa, et li patti
et conventioni fatte con la Mag.ca Comunità d'Amelia, et quando fosse biso-
gno far congregare l'Arrengo generale con licentia del detto Vicario. Et
che si deggia interponere col detto Vicario nelle pene, et altre cose occorenti
et lo detto Vicario benignamente li debbia compiacer nelle cose ragionevoli
in alcune cose far gratia ad alcuno homo di Porchiano a compiacentia delli
detti Consiglieri precedendo cagione legitima. Et che 'l Vicario et Consiglieri
predetti non debbiano permettere che la pecunia di Porchiano si spenda senza
la forma de p(rese)nti Statuti. Et che possano far sonare la campana del Comun
per bona et utile cagione, et per bona guardia del Castello et a parlamento
o per qualunque cagione parerà al detto Vicario et Consiglieri. Et che deb-
biano far venire alle mani del Camerlengo ogni entrata et pecunia del d(ett)o
castello. Et siano tenuti fare inventario delle cagioni [illegible] di Porchiano.
Et debbiano elegere secretam.te qualche celatore li quali debbiano denuntiare
al Vicario biastimatori di Dio et de santi et giocatori a gioco [illegible] et
fornari che commettessero fraude, et [illegible]
nome del detto debbia esser [illegible] secreto [illegible] fedelmente
alla pena de xx soldi. [illegible] alla pena di
diece libr. Et che debbiano [illegible] et procurar che la pe-
cunia giustam.te venga in co[illegible] Et che ogni
consigliero debbia [illegible]

Loro

loro offitio siano tenuti render ragione al Vicario et Consiglieri novi de l'administratione, et dell'entrata et uscita del detto Castello. Et che nullo Consiglieri durante il suo offitio possa personalmente per pena pecuniaria esser costretto dal Vicario. ~

Che li furiosi non possano stare nel castello di Porchiano. Et chel figlio possa esser carcerato à petitione del padre.

10 Item ordinamo che'l Vicario di Porchiano sia tenuto et debbia cacciare fuora della terra di Porchiano tutti furiosi, eccetto che li parenti deli furiosi volessero ritenerli in casa, et in questo caso non siano cacciati. Et che la guardia del castello non li lassi rientrare. Anco sia tenuto il detto Vicario à petitione di qualunq; padre pigliare et carcerar il figliolo, et tenerlo per sin che dal padre sia dimandata la relassatione. alla pena al d(ett)o Vicario di libre cinque. ~

Che il Vicario sia tenuto à fare, et rias segnare il libro.

11 Anco ordinamo che'l Vicario che sarà pro tempore sia tenuto et debbia scriuere tutte et singule entrate et uscite del comune di Porchiano, et tutti malefitij dannidati estraordinarij et condennatione et sententie che occorreranno nel tempo del suo offitio nel libro di carta bambacina, il qual libro debbia relassare al detto comune senza alcun pagamento, et debbia assignarlo alli Consiglieri et al Camerlengo di Porchiano tre di prima che fornisca il suo offitio à pena di cinque libre. ~

Del partito da farsi à bossolo et pallotte.

12 Anco ordinamo che ogni partito del detto Vicario, et Consiglieri si debbia fare à bossolo et pallotte, delle quali una sia bianca et l'altra nera, nelle quali li Consiglieri siano tenuti mettere doi mano, cioè una in una bossola, l'altra nell'altra: et ogni partito ottenuto per altra forma s'intenda esser casso et non vaglia. Et quello che si otterrà per la maggior parte nel detto modo vaglia et habbia essecutione. ~

Del sigillo del comune, et delle l(ette)re.

13 Anco ordinamo che'l sigillo del comune di Porchiano debbia essere serrato in una cassetta con doi chiave di diversi sconti, delle quali

una debbia tenere il Camerlengo, et l'altra li Consiglieri; Et che nõ si possa mandare l'rã del cõmune se prima non è letta dinanti al detto Vicario, et consiglieri; Et che tutte le l're missive et risponsivi si debbiano registrare per lo detto Vicario nel libro detto di sopra nel secondo prossimo capitolo. ~

Dello scendicato del Vicario.

14 Anco ordinamo che li Consiglieri faccino bandir tre volte diversi di finito il tempo dell'offitio del Vicario che qualunque vuol dari alcuna petitione al detto Vicario vada alli sindici li quali aministreranno ragione. Et che sia tenuto il detto Vicario fare refutanza generale al Camerlengo d'ogni cosa che dovesse ricevere dal cõmune et da speciali persone. Et che lo detto Vicario finito il suo offitio stia nel detto castello à render ragione dell'administratione predetta doi di, et che doi homini del castello che sãno deputati per li Consiglieri lo possino in detto tempo sindicare sumarie et de plano senza strepito et figura giudiciale, li quali sindici habbino per ciascuno per il loro offitio dieci soldi di salario. Et che li detti consiglieri possino far gratia al detto Vicario di sindicarlo li doi ultimi di del suo offitio, et altramente non si possa sindicare durante l'offitio suo. Et la sententia delli detti sindici debbia haver essecutione. ~

LIBRO. II.

Della citatione da farsi in cause civili.

15 Ordinamo che ciasche vicario nel principio del suo offitio debbia cõmettere al castaldo del cõmune di Porchiano che à petitione d'ognuno del detto castello ò habitante in esso possa citare et richieder ciascuno del detto castello senza nova cõmissione, et che l detto castaldo sia tenuto citare ogni persona, et essercitare l'offitio suo senza fraude et ingãno et debbia obedire al Vicario nelle cose giuste. Et che il Vicario habbia auttorità punire il detto castaldo, quando errasse, al suo arbitrio, considerata la qualità della fraude cõmessa et error fatto ~

Della fede del castaldo.

16 Al castaldo si hà piena fede di tutte le relationi che farà al detto Vicario

nelli

nelle cose pertinenti alla forma della cōmissione à lui fatta. A

Della contumacia, et sua pena.

17 Ciascuno del detto Castello ò habitante in esso, debbia comparire inanzi al Vicario alla citatione fatta da lui a petitione di qualunq; sia citato et se non comparisce per ciasche contumacia che li sarà accusata paghi in nome di pena soldi doi. Ma se non comparisse ne la parte citata, ne quella che fa citare, niuno paghi la detta pena, ne manco s'intenda esser contumace. Et il di che si facesse arrengo gnale non si possa accusar contumacia.

Della citatione à casa, et personalee fatta.

18 Qualunq; del Castello di Porchiano ò habitante in esso sarà citato in questioni civili à bocca per lo castaldo sopradetto sia tenuto di comparir inanzi al Vicario in quel termine che li sarà assignato. Ma qualunq; sarà citato à casa, essendo dentro nel castello debbia comparire il di seguente inanti terza, et rispondere di ragione al suo adversario. Ma se il detto citato non fosse nel castello nel tempo della citatione possa comparire per tutto il di seguente.

Della contumacia per la citatione in persona, ò à casa; et di sua pena.

19 Che qualunq; è citato in persona se non comparisce, et per l'adversario li sarà accusata la contumacia s'intenda vero contumace, et paghi in nome di pena soldi dui per ciasche volta. Et che il citato à casa dui volte contumace sia reputato come lo citato una volta in persona, et paghi la medesima pena al Camerlengo del Cōmune, et niente di meno à petitione dell'adversario si debbia procedere nella questione principa[le] servando la forma del p(rese)nte statuto.

Chel castaldo possa citare senza cōmissione del Vicario.

20 Anco ordiniamo che à petitione di [illegible] che dimandarà il castaldo del d(ett)o castello senza [illegible] cōmissione del Vicario possa citare perso[nal]mente [illegible] et à casa della solita habitatione, et che al [illegible] si dia piena fede.

Che le spese fatte si restituiscano per lo perdente.

AV

Aneo volemo che tutte le spese che si faranno in alcun piato inanti al
Vicario del detto castello si debbiano restituire per la parte che perde
alla parte che vencerà la questione. Ma le spese che si fano nella
prima [illegible] non si debbiano restituire. Et che l Vicario sia te-
nuto condenare la parte che perderà la questione nelle spese, altram.te
sia tenuto lui nel tempo del sindicato restituire del suo proprio. et che
il Vicario per qualunque giusta cagione possa delle spese assolver, ma
senza cagione non possa farlo.

Che la citatione si possa fare contra li heredi, et volenti eér heredi

21 Aneo ordinamo che l castaldo del detto castello possa citar li heredi, ò chi
volesse essere herede di qualunq. debitore morto, ò qualunque volesse
defendere li beni del dẽo debitore, et che non sia necessario citarli dechia-
rando nomina propria. Ma basti dire il nome del debitore, dicendo
cito li heredi del tale, ò chi volesse esser herede, ò volesse difendere
suoi beni, et che la detta citatione vaglia di ragione, et la contumacia
si possa accusar, come se fossero citati dechiarati li nomi proprij; et se
nõ compariscono s'intendano essere legitimam.te contumaci non ostante
ragione alcuna che in contrario facesse, et nel detto modo doi volte de-
ono esser citati, altramente non s'intendano eér contumaci.

Quando è necessario offerire la petitione.

22 Aneo ordinamo che ciascuno creditore dopo la prima citatione debbia
offerire ~~inanti~~ al suo adversario inanti al Vicario la petitione scritta
di quel che vorrà dimandare. Se la quantità è di libre cento in su
il Vicario dia termine all'adversario quattro dì ad opponere contra
il detto libello, et passato il detto termine debbia il detto Vicario far co-
testar la lite et giurare de calunnia. Et di poi debbia dar termine [illegible]
torio sei dì à provare, et che l Vicario debbia sollicitam.te procedere à de-
finitione della questione [illegible] alla [illegible] della
essecutione di essa. Et se la quantità [illegible] in giù che l
Vicario debbia la detta causa sommariam.te [illegible] libello ò peti-
tione in iscritto. Et volemo che se il [illegible] non comparisce et la
sua petitione è reale, debbia [illegible] possessione della
cosa dimandata, et nelli altri beni [illegible] legitime secondo
la quantità delle dette spese, riservato al [illegible] contumace il benef.o
di

di comparir secondo la forma della ragione. Et se la petitione è personale che l'attore sia messo in possesso delle cose del citato, prima di cose mobili et se cose mobili non si trouano, delle cose imobili, et non trouandosi cose imobili, delle attioni, et delle ragioni per fino nella quantità della cosa dimandata, et per le spese legitime, et che debbia esser in arbitrio dello attore dimandante la tenuta doue uole. Et che l'aduersario contumace non debbia essere odito se prima non refa le spese.

Della ragione da esser riseruata al terzo.

23 Chel Vicario quando mette in possesso alcuno creditore, debbia nella pronuntia pronuntiare che sia salua la ragion di ciascuno homo che ha miglior ragione. Et se uno sopraueniisse dicendo hauer miglior ragione, che somariamte, et senza libello, lo debbia odire, et giudichi secondo che uuole la ragione.

Che li frutti si computino nella sorte principale.

24 Li frutti haueranno riceuuti o riceueranno li creditori di alcuna tenuta, che li fosse concessa per lo vicario si debbiano scontar nella sorte principale, saluo che se tenuta fosse data ad alcuno per ragione di dote, che in tal caso non si scontino nella sorte.

Quando si deue creder all'attore.

25 Che il Vicario debbia dar fede all'attore col detto di uno idoneo testimonio fino nella quantità de soldi Sessanta; et da sessanta in giù il Vicario debbia credere al giuramento della parte, cioè che habbia arbitrio dar il sacramento all'attore se deue hauere, o uero al reo che lo debbia dare al più degno, secondo che parerà alla discretione del detto Vicario, et questo che è detto dell'attore s'intenda detto del reo, cioè se li creda fino alla quantità di soldi LX. col detto d'un testimonio.

A chi si debbia fare raggione sumaria

26 Che il Vicario debbia sommariamente espedire le questioni de religiosi, spedali chiese di S.to [illegible], et delle [illegible], et di tutte persone pouere et miserabili, et le questioni delli [illegible] et de doti senza salario alcuno et senza libello et senza contestatione della lite.

Quando il debito si confessa

27 Il debitore che confessa il debito il Vicario comandi che paghi il de-
bito in termine di x dì. Et se non pagherà il Vicario sia tenuto far
la debita essecutione.

Qn per difetto della parte la causa non si può spedire

28 Ciascun Vicario sia tenuto espedire ogni questione nel termine che ha
uemo detto di sopra nel primo libro. Et se non espedisce possa dopo il
detto termine giudicare. Et se per difetto della parte non può espe-
dire, debbia condennare nelle spese la parte per cui difetto la cā non
si spedisce nel primo termine. Ma se per difetto de Vicarij la causa non
ha speditione nel detto primo termine, che 'l Vicario sia tenuto di suo
proprio allo interesse della parte, eccetto se qn di uolontà delle parti
rimanesse, ò si andasse al consiglio del sauio.

Quan si può recoglier la tenuta

29 Ogni tenuta mobile data per lo detto Vicario si debbia ricogliere in ter-
mine d'otto dì; Et se è tenuta stabile si debbia ricogliere in termine
di xxx dì. Et se alcuno sarà negligente à recogliere la detta tenuta
il castaldo debbia bandire per lo castello se alcuno uol comparare
la detta tenuta, che sarà uenduta à chi più offerirà et che si conceda
in bandito al detto creditore per quel maggior prezzo che sarà offerto,
ò uero per quella quantità per la quale il detto creditor tiene la detta
cosa data in tenuta, se non sarà più di quantità offerta. Et di poi la detta
concessione in soluto, il creditor s'intenda uero signore et possessore
della detta cosa per secondo decreto.

Come la cosa si debbia concedere in soluto.

30 Prima che la cosa data in tenuta si conceda in soluto sia citato uno
più prossimo parente del contumace et elegano uno stimator à stimar
la cosa data in tenuta, et l'attore elega un altro stimatore a stimare
la detta cosa; et se 'l detto parente non comparirà ò non si trouerà
nel detto castello, il Vicario elega lo stimatore per parte del detto con-
tumace, li quali doi stimatori debbiano giurar di far la detta stima
secondo che parerà à loro discretione, et alla loro equità. Et se non sono
d'accordo li consiglieri del detto castello elegano il terzo stimatore

ad

ad estimar la cosa predetta insieme con li prefati doi estimatori. Et
se li detti tre stimatori non saranno concordi, che doi di loro possano
stimare, et alla loro stima si dia fede; et questo fatto sia data in soluto
per la quantità del debito, et delle spese.

Che alli usurari non si tenga ragione

31 N ullo usuraio publico et manifesto possa habitare nel detto castello, et
non possa dimandare alcuna usura che fosse corsa, nè altro che domã-
darà, et che non possano loro instrumenti feneratitij oltre à tre anni,
cioè che in termine di tre anni s'intendano esser prescritti et uani
et non uagliano di ragione per auttorità del p̃nte capitolo.

Che ognuno possa giurare, ò offerire il giuramento.

33 C iascuno che domanda possa offerire all'Aduersario di qualunque
q̃ntità ò altra cosa che domandasse, cioè se si uuol giurar quelle co-
se domandate non sieno debite all'attore; et se non uol giurar il Vic.
debbia dare il giuramento all'attore, et secondo che giurarà et dichia-
rarà per suo sacramento si debbia decider, et se il reo giurerà simil-
mente il suo giuramento debbia esser osseruato, et il Vicario debbia
decidere assoluendo, et condennando. Et questo habbia luogo q̃n de fatto
proprio si offerisce il giuramento, et non de fatto altrui.

Che li lodi dati si debbiano osseruare. et che il Vicario sia tenuto far fare compromesso tra parenti e congiunti

34 C iasche Vicario sia tenuto fare osseruar ogni arbitrio, et arbitramento
che fosse dato di qualunque cosa ò di qualunque quantità et debbia di-
mandare essecutione à petitione di qualunque domandarà come se fos-
se sententia data per lo detto Vicario, eccetto che non apparisse riuo-
catione ò refiutanza, et che altre eccettioni legitime non obstassero.
Et ciasche laudo o arbitramento che fosse dato debbia essere rato
et fermo se in termine di x di legitimamente non fosse contradetto,
et che ogni compromesso s'intenda durare un mese se termine
in esso non sarà specificato. Item se alcuna questione fosse fra li pa-
renti congionti et afini fino in terzo grado inclusiue, che il detto
Vicario sia tenuto far fare compromesso in alcuno parente comune
li quali parenti in termine di xv. di debbiano lodare et diffinire
la detta questione alla pena di soldi x. a ciascuno; niente di meno

il detto Vicario sia tenuto costringer li detti parenti a laudar dopo il termine predetto. Et contra il detto laudo non si possa opponere eccettion alcuna, et li Consiglieri del d(et)to Castello ad istantia de detti parenti debbiano chiamare il terzo. Et qualunque della parte non ratificarà il laudo dato in termine di quattro di paghi soldi X. al camerlengo del castello, oltre la pena che si contiene nel compromesso, et lo detto compromesso sia tenuto esso Vicario far fare à petitione d'ogni persona che lo dimanderà à pena di libre cinque. FV

Che si debbia fare la refiutanza al creditore.

35 Ciascuno che haverà instrumento lo debbia dare al suo debitore di poi che sarà pagata la quantità ò la cosa quanto si contiene nell'instrumento alla pena di soldi X per ciasche uolta che li sarà comandato se non lo farà, et debbiasi credere al giuramento del creditor, et se giurarà non hauerlo sia tenuto fare refiutanza della cosa restituita ò pagata, al seno del sauio non mutando la sustantia della uerità.

In che beni non si possa dare la tenuta.

36 Che 'l Vicario non possa dar tenuta ad alcuno delli boui aratorij, et uso di casa, de panni di dosso, nè d'arme ò di letto ad instantia di alcuno. Et similmente niuno possa al suo creditore le dette cose impegnare, se possede altre cose stabili ò mobili delle quali possa sodisfar.

Che la sicurta non sia grauata prima che 'l principale.

37 Anco ordinamo che nulla recolta, ò fideiussore possa esser grauato da alcuno creditore se prima non è conuenuto il principale et fatta contra di lui legitima discussione. Et di quello che non potrà pagare il principale si faccia la essecutione et processo nuovo contra la recolta. Et che ciasche fideiussore possa uscire di recolta appresentando il principale dopo sei mesi fatta che haverà la detta recolta et che 'l Vicario debbia costringere el detto principale à dare recolta noua simile à quella.

Quali eccettioni si debbiano admettere contra l'instrumento publico.

38 Che 'l Vicario non debbia admettere alcuna eccettione contra comandamento sententia o instrumento publico se nò di patto di cons

a[illegible]

attione di pagamento di falsità, et reiudicata, et che il detto instru-
mento, sententia, ò comandamento non possa esser retardati per
uigore d'alcuna altra eccettione. Et se alcuna delle dette eccettioni sarà
opposta et non prouata, paghi l'opponente soldi V. et passato il ter-
mine di opponere dato per lo Vicario possa il debitore esser costretto
personalmente, ò uero le sue cose à pagare à uolontà del creditore.

Che alla sicurtà, ò recolta si conceda la ragion cõtra il prĩcipale

39 Aneo ordinamo che ciasche recolta che pagherà per lo suo principale
al creditore possa dimandar ad esso creditor che li dia tutte le sue ra-
gioni contra lo detto suo principale, et se il creditore recusa, non deb-
bia essere odito contra la detta recolta.

Che non si possa far contratto con figliolo, ò con minore di uenticinq; anni.

40 Aneo uolemo che non si possa far contratto con alcuno che habbia padre,
senza consenso di esso pre, ne con minore di anni XXV. senza lice-
tia de suoi tutori, ò curatori, ouero senza licentia de doi parenti più
prossimi di esso minore, et che'l contratto altramente fatto per esso mi-
nore non uaglia di ragione non ostante che'l detto figliuolo ò mi-
nore hauesse giurato non uenir contra. Et questo s'intenda quanto
alle obligationi che esso minore facesse ad altri, Ma obligare altri
à se, il minore lo può fare.

Che sia pignorato il debitore à petitione del suo creditore.

41 Il Vicario sia tenuto far pegnorar ognuno ad instantia del suo credi-
tore, et il Castaldo debbia esser diligente à far le essecutioni delle
cose che le son comesse dal Vicario, et quando fosse negligente à fare
le dette pegnorationi, ouero altre essecutioni che li fossero comandate
alla pena di soldi V. per ciasche uolta, li quali il detto Vicario li fac-
cia ritenere del suo salario.

Che li beni comuni si diuidano.

42 Sia tenuto il Vicario far diuidere et partire beni comuni fra parenti
a petitione di chi li domanderà fra termine d'otto dì. Et non sia ne-
cessario dare il libello, et qualunque negarà la cosa esser comuna et poi
li sarà prouato esser comuna, pagherà al camerlengo del detto castello

soldi XX. in nome di pena, et sia costretto à divisione della detta
cosa, eccetto che 'l detto tale negante la comunione non havesse pos
seduto tanto tempo che havesse prescritto.

Che si dia il procuratore à chi non l'ha.

43 Il Vicario sia tenuto costringere qualunq. procurator à difender
ò dimandar per lo clientolo che non haverà procur. et che nullo
possi esser costretto à procurar contra suoi parenti ò affini sino
in quarto grado.

Come succeda il marito alla moglie.

44 Che nullo marito possa guadagnar alcuna cosa della dote di sua mo
glie la quale morirà dopo che sarà menata à casa del marito, in
testata, se figlioli comuni non remarrano. Et che ogni cosa cioè mo
bile et anella sieno restituite alli heredi della detta moglie, et questo
s'intenda delle cose donate alla donna dalli parenti di lei et con
gionti. Ma le cose donate alla donna dalli parenti del marito, ri
mangano ad esso marito. Et ogni donna possi far testamento della
sua dote, et beni. Et il marito che prohibirà ò darà impedimento
alla sua donna in fare testamento, sia privato d'ogni sua ragion
provandosi il detto impedimento per doi testimonij maschi, ò femi
ne. Et se la detta donna impedita di far testamento da suo marito
more con figlioli, et li detti figlioli cioè maschi morano minori di
XIIIJ anni, et le femine minori di XIJ anni, la metà delli beni della
detta donna sia di colui che la dotò, ò de suoi heredi, et l'altra me
tà sia de successori de detti figlioli, cioè delli parenti più prossimi.

45 Che l'habitante di sopra non ingiurij l'habitante di sotto.

Che se uno habiti in una casa dalla parte di sopra et l'altro dalla
parte di sotto uno debbia fare ingiuria all'altro ne cosa non hone
sta alla pena di soldi XV per ciascheduna volta.

Che contra li instrumenti fatti di fuori se possano opponere tutte le eccettioni.

46 Anco ordinamo che contra l'instrumenti fatti fuor di Lerchiano
et della città d'Amelia se possano opponere tutte eccettioni compe
tenti et non habbia luoco lo statuto sopscritto il quale vole

che

che non si possa opponer se non certe eccettioni speciali sotto robrica. Contra li instrumenti non si opponga eccettioni.

Che il debitore possa offerire de suoi beni.

47 Anco uolemo che ogni debitore possa offerire al suo creditore de suoi beni. Se'l debito sara di xl. libre in su, et sia in arbitrio del creditore elegere de miglior beni, ma con discretione et debbia elegere cose piu equiualenti al debito, et debbiansi estimare per doi homini dabene da elegersi uno per parte del debitore, et l'altro del creditore, li quali debbiano giurare di estimare fidelmente, et se non si concordarano li detti doi homini li consiglieri insieme col Vicario del detto loco debbiano elegere il terzo, et dui di loro possano fare la detta stima, et il debitore sia obligato significar tutti suoi beni stabili et mobili alli detti stimatori, et essi in termine di quattro di siano tenuti à fare la detta stima sotto la pena di soldi di xx per ciascuno et il debitore subito fatta la detta stima sia tenuto far contratto di uenditione al detto creditore delle cose stimate secondo la stima predetta. Et che'l debitore di xl libre in giu non possa offerire suoi beni.

Delli di, et tempi feriati.

48 Che'l Vicario non debbia tener ragione tutti li di di festa indutti à riuerentia di Dio, cioè le feste di Natale, di S. Stephano, di S. Giouanni battista, et dello Euangelista, et delli Innocenti, la festa della Circuncisione, dell'Epiphania, sette di della passione, et della resurrettione con sette di seguenti, la pasqua della pentecoste, tutte le feste della gloriosa uergine S.ta Maria, cioè dell'Annuntiatione, Natiuità, Purificatione, assuntione che è la festa à mezzo Agosto, ne le feste delli Apostoli, d'ogni santi, la festa di S.to Simeone, di S.ta Firmina, et di S.to Olimpiade, di S.to Lorenzo, di tutti li Euangelisti, di S. Maria Maddalena, di S.ta Chatherina, di S.to Antonio, tutte le domeniche, et la festa dell'Ascensione. Et che'l Vicario sia tenuto far ragione nelli di sopradetti nelli salarij delli operarij, et questioni di alimenti et de frutti et de uetture, et che in questioni criminali non si possa procedere nelli detti di. Et che nel tempo che si mete et uendemia si metta à ferie per il Vicario et consiglieri

in quel tempo che piacerà à loro ~

Chel Vicario faccia il libro.

49 Nullo Vicario tenga l'uscio della sua residentia serrato nel tempo che usa tenere ragione, et debbia scriuere tutti li atti che si faranno dinanzi à lui, et fare di cio libro ordinato in forma publica di charta bambacina. ~

Che alla dote si paghino li alimenti

50 Anco ordinamo che qualunque tiene dote di dona, o cosa dotale, sia tenuto alla detta donna dare li alimenti secondo la quantita di essa dote et chel Vicario sia tenuto far pagare alla detta dona à ragione di XV. denari l'anno per ciasche libra, et che li detti alimenti non si debbiano pagare se colui che tiene la detta dote la mette in deposito et fa citare la detta dona che riceua essa dote. ~

Che le done non possano far contratti.

51 Nulla dona possa far contratto senza presentia et volontà di suo marito o di doi piu prossimi parenti, ne anco possa donare cosa che vaglia L. soldi, o piu et se'l facesse sia nullo ipso facto adivenga che nel detto contratto ci sia il giuramento della dona predetta ~

Che nelle dote si faccia ragion sumaria.

52 Ciascuno che douesse pagare o restituire dote alcuna possa personalmente esser costretto, o che'l Vicario debbia fare ragion sumaria alle donne che dimandano le lor dote senza libello ò alcun pagamento.

Chi li contratti già fatti vagliano

53 Per togher li scandali che potessero occorrere nel detto castello volemo che tutti et singoli contratti fatti inanzi al presente statuto li quali fossero validi per forma delli statuti vecchi siano validi et fermi per vigore del presente statuto avenga che in quello non si repeta quello ~

Come si succeda abintestato.

54 Ciasche persona che del detto castello morirà li debbiano succedere li figli maschi se le hauera uno o piu et siano legitimi et naturali

se la

se la heredità vorranno accettar. Ma sia tenuto il figliolo maschio
dotare convenientemente la figlia femina sua sorella essendoci, con
siderata la quantità de beni della heredità, et la conditione et qli
tà della persona, et per fino che sarà maritata debbia essere alimē
tata et governata de tutti beni, et stare in casa insieme col frello
fino che con effetto haverà hauuto le sue dote. et quel che havemo
detto della figliola s'intenda della nipote et della pronipote, cio è
che lo nipote, et pronipote descendenti per linea maschia della detta
persona morta succeda nella heredità esclusa la nepote, et pronepote
et siano dotate et stiano in casa, come di sopra, et piu non possano
dimandare. Et similm.te dicemo che nulla figlia ò nipote dotata
succeda ab intestato in beni paterni o materni fino che ci sarà figlio
nipote ò pronepote. Et quello che le sarà lassato dopo che sarà
stata dotata lo debbiano havere, et non computarsi nella dote.

Come si succeda nel testamento

54 15 Aneo ordinamo che le figlie femine nipoti ò pronepote di qllo
che more possano et debbiano havere quel che li sarà lassato nel
testamento del padre, avo, ò proavo, ma debbia computarsi nella
dote la quale son tenuti darli li figli maschi come di sopra è detto
nel prossimo capitolo. et se alcuna dette figlie femine remanesse
vedova possa tornar à casa del detto frello et da lui deve essere nu
trita, et governata per fino che si rimaritarà, et la detta vedova deve
convertire li frutti delle sue dote nella governa sua.

Come si debbiano sequestrare li beni de forestieri.

55 16 Sia tenuto il Vicario far sequestrar qualunq. di qualsisia forestiero à peti
tione di qualunq. homo habitante in Porchiano, et chi domanda sia te
nuto subito far fede del debito che domanda, altramente il detto seq
stro debbia essere revocato. Et anco il detto sequestro si rivochi data
che sarà la recolta per lo detto forestiero, ò vero pegno, di stare à ragion.
Et il detto sequestro si possa fare ogni dì, eccetto il dì della festa di S.to
Simeone, et di S.ta Firmina. Et qualunq. dimanderà si faccia sequestro
sia condenato nelle spese, se apparirà che senza haver bona ragione
habbia fatto fare il detto sequestro.

Che li arbitri si possano costrēgere.

57 Il Vicario sia tenuto costregere tutti li arbitri à dare il laudo in termine di X. di di poi che haueraño accettato l'arbitrio. Et qualunq. arbitro accetta il compromesso, et non lauda nel detto tempo paghi soldi V. per ciascuno, et per ciasche uolta al camorlengo del detto Comune.

Che li contratti uiolenti, ò simulati non uagliano

58 Che ogni contratto ò dispositione che si facessero nel tempo d'alcuno tiraño non uaglia di ragione, se appare che fosse fatto per pecunia ò per timore, ò per minaccie. Et che la paura et minaccie s'intenda pienamente prouato per tre testimonij di fama, ò per un testimonio di bona fama di ueduto, ò d'odito. Et che s'intenda tempo di tiraño ogni tempo che 'l detto castello di Porchiaño si gouernasse ad altro stato che di S.[ta] Chiesa, et della Mag.[ca] comunità d'Amelia.

Che alli sbanditi non si tenga ragione

59 Volemo che li sbanditi del detto castello in causa ciuile et crimenale nõ possano domandare alcuna cosa dinan̄zi al Vicario. Ma se à loro fosse dimandato si possano difendere per procuratore et possano esser citati alla casa della consueta habitation loro. Et se doi fiate saraño richiesti et non manderaño procuratore, siano riputati ueri contumaci, et contro de loro si proceda à sententia, et habbia effetto come se non fossero sbanditi.

Che li tutori rendano ragione alli loro pupilli.

60 Ordinamo che tutti li tutori et tutrici, et curatori di pupilli maschi et femine ò adulti sieno tenuti ad instantia di qualunq. parente de detti pupilli ò adulti ogni tre añi una uolta render piena ragione dell'administratione loro, et se li detti tutori ò curatori ricuseraño paghino lib. V. per ciasche uolta, et sieno tenuti restituir ogni daño che hauessero sostenuto li detti pupilli ò adulti per difetto di essi tutori ò curatori.

LIBRO. III. De malefitij.

In che casi il vic.° possa pcedere per accusa denuntia, ò inquisitione.

61 Ordinamo che 'l vicario del castello di Porchiaño possa conoscere sententiare et fare essecutione de ogni malefitio delitto et parole ingiuriose, et di qualunque altra ingiuria per uia d'accusatione et denu-

tiatio

tiatione multifiatione, et per uia di notorio et d'inquisitione si cõmettessero per qualunq; persona del detto castello, ò habitante in esso personale ò reale che fosse ingiuria eccetti V. casi, delli quali debbia conoscere, et fare essecutione il Podestà della città d'Amelia, com si contiene nelli capitoli fatti fra la detta Mag.ca Città, et il castello di Porchiano, et secondo la dichiaratione fatta per m. Giouãni d'Amelia, com appare per sua sententia. Ma che possa punire di sangue con licẽtia delli sig.ri Antiani, et consiglieri di Porchiano.

Della citatione da farsi nelli malefitij

62 Quello contra il quale il Vicario procederà per uigore d'alcuno malefitio, ò ingiuria debbia esser citato personalmente una fiata, ouero a casa della sua habitatione dui fiate per lo castaldo del comune con cedula scritta, la quale contenga il nome del Vicario, et il nome del detto tale contra il quale si procede con tutto il tenore dell'inquisitione ouero accusatione fatta contra di lui, et che il di seguente debbia comparire et defendersi et rispondere alla inquisitione ò accusation fatta contra di lui, et la ditta cedola debbia rimanere al detto citato.

Che si dia fede al castaldo.

63 Anco ordinamo che al castaldo del detto castello si dia piena fede in tutte le citationi che lui farà, et alla sua delatione si dia piena fede in tutte le cose pertinenti al suo ofitio.

Del modo da procedere nelli malefitij.

64 Sel detto citato nel termine predetto comparisce inanzi el Vicario per rispondere alla inquisitione o accusatione fatta contra di lui, il Vic.o li debbia dare il giuramento che risponda alla uerità, et debbia legere in uolgare tutta l'inquisitione ò accusa si che chiaramente intenda. Et dipoi debbia scriuere la sua risposta, et darli termine tre di à fare ogni sua defensione. Et in questo medesimo termine il Vicario per suo ofitio si possa informare da testimonij della uerità, et passato il detto termine debbia far citare il detto inquisito ò accusato à uedere la publicatione del processo. et fatta la publicatione debbia dare termine dui di al detto accusato o inquisito ad opponer contra il pro-

cesso. et che 'l Vicario sia tenuto dar la copia delli detti de testimonij
et di tutto il processo, se li sarà dimandato. et diligentemente debbia
essaminare li atti, et le proue, et dar sententia secondo la forma
del prite statuto et della ragione. et il detto Vicario non possa proce=
dere ad alcuno atto non citata la parte, contra la quale si procede,
et se ci procedesse non uaglia per uigore del prite statuto.

Del della contumacia

A ccio che la contumacia à nullo sia gioueuole, ordinamo che lo citato
63 nella forma detta nel secondo capitolo se non comparisce il Vicario
lo faccia bandire inanzi al suo palazzo in questa forma cioè. M. lo Vi-
cario

Della citatione de forestieri.

L i forestieri sieno citati per lo castaldo del detto comune nella strada
publica alta uoce inanzi la residentia del Vicario, et debbia il castal
do dire che in termine di tre di debbia comparir, et difendersi, et pas
64 sati che saranno li detti tre di debbia essere sbandito, secondo la forma
del prossimo capitolo soprascritto, et se non comparirà s'intenda es-
ser confesso et conuinto, et possa esser condennato per lo Vicario se-
condo la forma delli priti statuti, se la ingiuria o malefitio per la qle
contra di lui si procede sarà stato comesso nel castello di Porchiano
ò nel suo terreno.

Come si possa dare tortura, ò altra pena alli malfattori

C. he 'l Vicario non possa proceder per uia d'inquisitione contra alcuno
67 se prima non hauerà idonei inditij del malefitio ò uero ingiuria si
disse hauer comesso quello contra chi si procede, et altramente
il processo non uaglia; et hauuti idonei inditij possa costringer

detto

detto inquisito à confessar costringendolo in palazzo o vero in pri-
gione, ò in ceppi secondo che parerà ad esso vicario considerata la
qualità del delitto, et la qualità della persona. Ma metter il mal
fattore in pregione in ceppi o in ferri o dare alcuna tortura esso Vi-
cario far nol possa senza licentia delli consiglieri o almeno della
maggior parte di essi a pena di libre XXV.

Della duplicatione delle pene.

68 Ordinamo che tutte le pene si debbiano dupplicar per li malefitij o in-
giurie che fossero commesse nel palazzo del vicario, alla porta del ca-
stello, nella piazza, nella chiesa di S.to Simeone, in presentia del Vi-
cario nello arrengo generale, o in presentia delli Consiglieri qn sono
radunati per fatti del comune, in taverna, à nozze, à corrotti in
predicatione ò di notte. Et che se intenda esser notte da poi che sarà
serrata la porta del detto castello, o vero hora consueta di serrarsi per
esser fatto notte. Et similmente si raddoppino le pene se ingiuria sa-
rà commessa nella festa della natiuità di nro signor, di Santa Maria
d'Agosto, et nel dì di S.to Simeone. Et similmente sia raddoppiata
la pena se alcuno offendesse alcuno de Consiglieri, ò il camerlengo
del detto castello, et otto di dipoi che haueranno [illegible]

altri [illegible]

Della pena di chi dirà male del pnte stato d'Amelia.

69 A castigare coloro che hanno cattiua lengua, uolemo che qualunq[ue]
dirà male dello stato pnte della sua ... Città d'Amelia o del Comu-
ne di Porchiano, dicendo che sono tirani, o che si rege a partialità
et che non è ognuno egualmte trattato, o altre parole che potessero
similmte causar scandalo paghi per ogne uolta soldi XXV. al Camer-
lengo del comune di Porchiano, et che sia lecito nel consiglio
et arrengo del detto castello honestamte dire l'utilità del comune
con parole honeste di modo che non esca della proposta.

Delli eccettuati dalle pene.

70 Ordinamo che dalle pene de malefitij et ingiurie s'intendano ec-
cettuati quelli che habitano in una casa medesima se fra loro fa-
ranno questione, et sangue non uscirà, et se fra marito et moglie
et fra parenti [illegible] anni. Et questo sia

tenda quando il malefitio se cómettesse senza arme, et che non sia
delli casi nelli quali debbia proceder il Podestà d'Amelia secondo
li capitoli della sententia del sudetto m. Giovañi.

Che nó si pceda fra certi cógionti se non à loro volontà.

71 Se ingiuria farà alcun figliolo, ouero nipote genero ò nora al pre, ma
dre auo, socero, ò socera paghi la pena secondo la forma del pnte sta
tuto, et più à volontà del dcõ padre, madre, auo, socero et socera,
et il Vicario con discretione debbia seguitar la loro volontà; Et non es
sendo volontà del pre, mre, auo, socero et socera, il detto vicario nó
possa procedere ad alcuna pena.

Della pena delli biastimatori

Anco ordinamo che qualunq biastimarà ò dirà parole vittuperose
72 contra l'oĩpotente Dio, Iesu xpo lo Spusanto, la nrã Doña vergine
Maria, et Sto Simeone paghi per ciasche uolta libr. V. di den. et
chi biastimarà altri santi paghi soldi ... per ciasche uolta. Et
chi dirà à dispetto di Dio paghi soldi XX. per ciasche uolta, et chi
dirà à dispetto de santi paghi soldi X. Et chi giurerà per lo sangue
di Dio, et de santi paghi soldi X per uolta. Et queste pene s'intenda
no senza diminutione alcuna.

Della pena di chi ricettarà sbanditi

Volemo che qualunq recetterà alcuno sbandito in pecunia paghi per
ciasche uolta soldi XX. Et chi scientemente recetterà alcuñ ladro pu
73 blico paghi soldi XL. per ciasche uolta. Et chi ricettarà di Porchiano
ribello, ò sbandito per rebellione ò altra cagione di stato, nella pma
delli mag.ca Città d'Amelia paghi per ciasche uolta libr cento. Et qualunq
ricettarà cosa furata ò robbata sia tenuto restituirla et pa
ghi soldi XX. per ciasche uolta, et à ciascuno d'accusare sia le
cito; Et chi ricetta altri sbanditi ne la prima paghi soldi cento al
Comune di Porchiano.

Che nessuno si faccia sudàito d'alcun ribello

Anco ordinamo che nelle habitanti nel detto castello possa alcuno
74 ne seruire come famiglio ò persona ... ad alcuno

nobile

nobile del paese per la cui conversatione et usanza si potesse generare nel detto castello alcuna suspitione contra lo stato p(rese)nte alla pena di libre cinquanta de danari, senza licentia del consiglio.

Dell'annullatione delli statuti vecchi

75 Volemo che li statuti vecchi del detto castello s'intendano cassi et annullati, et che 'l p(rese)nte statuto et nullo altro del detto Castello debbia essere osservato.

Della pena di chi facesse guerra.

76 Li homini del detto castello non possano far guerra, nè cavalcata cõtra alcuno senza licentia de consiglieri di Porchiano, et senza espressa dispositione della mag(nifi)ca Cõmunità d'Amelia à mantenimento de capitoli et patto fatto con il cõmune di Porchiano alla pena della ragion comune.

Delli casi nelli quali procede il Podestà d'Amelia.

77 Il Podestà d'Amelia possa punire qualunq(ue) cõmettesse crimen lese maiestatis, homicidio, incendio, rapina di femine, ò di furto, et li malefitij che fossero con sangue, cõmessi nel detto castello di Porchiano, ò nel suo terreno, et condẽnare à pena da applicarsi alla Co(mun)ità d'Amelia secondo la forma della ragione, et delli statuti di detta Città. li altri casi si debbiano punire per lo vicario del detto castello di Porchiano.

Di pigliar l'arme à cõmandamento de consiglieri et del Vic(ari)o.

78 Ciascuno debbia pigliar l'arme à cõmandamento del vicario et de Consiglieri del detto castello, et andare doue si cõmanderãno nel tempo suspetto, ò di guerra alla pena di soldi cinquanta per ciascuno, et ciaschevolta.

Del cacciar quelli che fãno malie et della loro pena.

79 Che nulla persona maliagia ò incantatrice possa stare nel detto castello. et che 'l Vicario debbia diligentemente proceder et condẽnarla per ciaschevolta in lib(re) xxv.

Della pena di chi dimandarà un debito pagato.

B.V.

80 Ordinamo che nullo dimandi, ò molesti alcuno per causa di debito pagato alla pena di soldi xx. per ciascuno, et ciasche uolta.

Del modo da osseruarsi nello arrengo.

81 Volemo che qualunq; persona parlerà nello arrengo sedendosi darà impedimento al dicitore paghi soldi v. per uolta, et che nullo possa consigliare sedendo, nè rizzarsi fino à tanto non sarà posto à sedere quello che prima era leuato, et cominciato à dire, et chi non sarà alla resegna paghi sold. uno.

Che non si debbia entrare, ò uscire se non per la porta

82 Volemo che nullo senza licentia del Vicario possa entrare, o uscire per le mura del detto castello nè per altro luogo che per la porta alla pena di soldi cento, et li Consiglieri habbino arbitrio di dar licentia ad ogne persona d'intrare, et uscire da ogni luogo.

Che nessun uada à congregatione prohibita.

83 Ordinamo che nullo del detto castello possa andare in alcun luogo doue se facesse congregatione di gente per far caualcata alcuna per causa di qualche partialita, o di pigliare alcuna Terra, nè dia aiuto, o fauore alli predetti senza licentia delli S.ri Antiani della Città d'Amelia sotto pena di lib. xx. et senza licentia del consiglio di Porchiano.

Di quelli che dàno aiuto nelli malefitij.

84 Qualunq; darà consiglio aiuto, ò fauore ad alcuno che cometterà malefitij. paghi la metà di quella pena la quale douesse pagare il principali.

Della pena de sodomiti.

85 Perche lo uitio sodomitico è uituperoso et abominabile, uolemo che qualunq; lo cometterà paghi libre cento per ciasche uolta.

Della pena di chi farà falsa testimonianza

86 Volemo che qualunq; farà falsa testimonianza con giuramento paghi per ciasche uolta libre xxv. et sia tenuto alli interesse della parte, che sarà stata dannificata per cagione di falso giuramento, et il giuramento della calunnia dato alle parti non sia punito, nè in

quel

quel giuramento de danni dati.

Della pena di chi cassasse li statuti.

87 Qualunque sarà presuntuoso di corromper, cassare, ò mutare in alcuna parte li p̃nti statuti senza deliberatione dello arrengo generale et con licentia del Rettore del Patrimonio, ò d'altri offitiali di S.S. che hauesse potestà in ciò, paghi libr. xxv per ciasche uolta, et per ciasche parte, et che'l Vicario, et Consiglieri paghino pena doppia se tal difetto cõmettessero. Che'l p̃nte statuto debbia stare nel palazzo del Vicario, et nullo possa leuarlo del detto luogo sotto pena di sol. c. per ciasche uolta, saluo che de licentia de Consiglieri non si pigliasse.

Di douer correre al romore.

88 Se alcun rumore sarà nel Castello di Porchiano ò suo terreno, che tutti quelli che sarãno presso debbiano correre al romore, et aiutar al Porchianese offeso, et sia lecito aiutarli, et cacciar l'offendente senza pena. Et chi non correrà ad aiutar paghi soldi x per ciasche uolta.

Che si pigli il publico malfattore

89 Sia lecito à ciascuno pigliar ladri et altri malfattori publici che cadessero in pena personale ò pecuniaria di libr. L. in su.

Di non farsi falone

90 Ordinamo che nullo del detto castello faccia alcuno falone nello detto castello di Porchiano senza licentia del Vicario et consiglieri alla pena di soldi x.

Della pena di chi dice parole biastimatorie alle persone

91 Qualunq; biastimarà alcuna persona dicendo li uenga il cancaro, la loua, il fuoco di santo Antonio, l'anguinaglia paghi soldo. i. per ciasche uolta.

Che si debbiano pigliare li sbanditi.

92 Che ciascuno sia tenuto pigliare li sbanditi nella persona del detto

castello entrando loro in esso castello, ò nel suo terreno; et chi sarà negligente, et non farà quanto potrà di pigliarli, et metterli nelle mani del Vicario, paghi soldi XX. per ciasche uolta.

Che li beni delli banditi si debbiano assegnare

93 Ciascuno che riceuerà frutto ò biado delli beni d'alcuno sbandito debbia assignarli infra termine di un mese al Vicario del detto castello alla pena di soldi XX per ciasche uolta che sarà negligente et niente dimeno sia tenuto d'assignare lo biado, et frutti predetti et così chi tenesse cose di comuno.

Delli terreni che non è pagata datiua, et de lor lauoratori.

94 Qualunq; persona lauorarà terreno del quale non sia pagata la data quattro uolte continue dal dì del detto liberamento paghi soldi XX. et sia tenuto dare al camerlengo del comun di Porchiano la metà de frutti, et biado. Et essi Vicario, et camerlengo siano tenuti à farne essecutione contra li predetti à pena di X libre per ciascuno di essi.

Della pena di chi dice mora il popolo.

95 Qualunq; persona alta uoce dirà nel detto castello mora il popolo, paghi libre L. per ciasche uolta.

Della pena di chi tocca altri nella persona.

96 Ordinamo che nulla persona tocchi barba naso ò guancia ad alcuno, o leui cappuccio di testa, ò li stracci panni in dosso alla pena di soldi V. per ciasche uolta, se l'hauerà per mali receuerà.

Di chi fauorirà forestieri.

97 Qualunq; persona fauorirà alcuno forestiero che uolesse offendere in persona alcuno di Porchiano paghi libre X. oltre à la pena che douesse pagare se hauesse fauorito uno che non fosse forestiero, et uolesse simibilmente offendere.

Del portare dell'arme.

98 Ordinamo che nullo senza licentia del Vicario, se non fa la guardia, possa portare arme per lo castello di Porchiano alla pena

de soldi

de soldi x de di, et di notte soldi xx. Et sia licito a ciascuno
che ua fora ò torna portar l'arme. Et uolemo che l'arme per lo
castello si possa portare con giusta cagione per terrazzano, et fore=
stiero, la quale cagione giusta sia in arbitrio d'essi Consiglieri.

Della pena di chi fa insulto.

Chi farà insulto contra alcuno alla casa senza arme paghi soldi
99 L. et se con l'arme, paghi libre V. Et simile pena paghi ciascuno
di quelli che haueranno seguitato lo assaltatore. Et se l'insulto sarà
fatto altroue che à casa, paghi la mità della detta pena.

Della pena di chi cauarà termini

100 Nulla persona caui confini, ò termini cómuni sotto pena di soldi
xx. Et sia tenuto rimettere li detti termini nel suo loco.

Delle parole ingiuriose.

Chi dirà ad alcuno roffiano, bastardo, traditore, ò latro ò assassino
paghi soldi x. Et chi dirà briaco ribaldo paghi soldi V. per cia=
101 scheuolta. Et similmente per ogni parola la quale sia arrecata
ad ingiuria.

Della pena di chi ingiuriasse il castaldo.

Volemo che nulla persona faccia ingiuria al castaldo del cómune
102 qñ essercitarà il suo offitio alla pena del doppio di quel che pa=
gasse se fusse fatta ingiuria ad altri di Porchiano.

Della pena di chi negasse dote, ò deposito

Comandamo che nulla persona debbia negare hauer receuuto dota
103 alcuna ò deposito. Et chi negarà et sarà li prouato paghi soldi xx.
et sia tenuto alla restitutione del deposito et della dote se sarà ue
nuto il tempo di restituirla.

Della pena de' giocatori.

Che nulla persona debbia giocare con dadi ad alcun gioco nel detto
104 castello ò suo terreno alla pena di soldi V. per ciascheuolta.

Della pena di chi farà conuenticole.

105 Che nulla conuenticola di dì o di notte si faccia per lo dc̃o ca-
stello per VI homini o più senza la pñtia del Vicario alla pena
di soldi XX per ciascuno. Et che detta conuenticola s'intenda
quando si facesse ad ordinatione di qualche male, altramente
non s'intenda esser conuenticola.

Li dì feriati da riguardarsi.

106 Volemo che li dì de santi de dominica solennem.te si guardino et lo dì
di santo Simeone, et li altri specificati di sopra nel capitolo delli
dì feriati alla pena de soldi X per ciascuno che contrafarà. Et ol-
tre le dette feste specificate ce s'intenda santo Antonio et santa
Christina alla pena sudetta, le quali feste il Vicario sia tenuto
di far bandire.

Delli lauoratori, et lor pena.

107 Qualunq lauora terra altrui senza uolontà del prone paghi soldi
XX al camerlengo: et sia tenuto risponder il debito terratico al
padrone della terra; et se con licentia del padrone, se non farà
buono lauoreccio paghi la detta pena, et sia tenuto all'interesse
del detto padrone. Et che ciasche lauoratore sia tenuto richiedere
il padrone della terra quando uole meter tritare o batter et careg-
giare il biado et frutti alla pena di soldi X per ciasche uolta. Et qua-
lunq lauorrà uno anno terra d'altrui non possa renunzarla inanzi
il tempo ordinato dalle parti o consueto nel detto castello alla pena
de soldi XX et amendatione del danno. Et alla detta pena il lauo-
ratore sia tenuto a pagar la data non pagata per il prone d'essa terra.

Della pena delli comperatori dell'entrate del comune.

108 Ordinamo che nulla persona debbia tenere o riceuer alcuna entrata
del dc̃o Castello, sotto pena de soldi XL per ciasche uolta: et sia te-
nuto rendere al camerlengo sopradetto le cose riceuute.

Delle fornare et macellari.

109 Ordinamo che la Fornaia debbia diligentem.te cocere il pane. Et che
li Macellari non uendano carne cattiua, et li dati in forma con fra-
ude sotto pena di soldi V per ciascuna, et ciasche uolta, senza lici-
tia

tià del Vicario. Et il detto macellaro sià tenuto vender la carne per dui denari manco la libra di quel che si uende in Amelia alla detta pena. Et che 'l processo non si vitij se in esso fusse omessa qualche solennità necessaria per forma del pnte statuto, et della ragione se apparerà il malefitio o uero ingiuria della quale il processo è formato, essere stato fatto ò detto.

Della pena di chi tosarà monete.

110 Volemo che qualunq; tosarà ò minuirà alcuna moneta paghi al camerlengo soldi cento per ciasche uolta.

Della pena di chi reuelarà secreti.

111 Qualunq; reuelarà alcun secreto che li sia imposto per el Vicario, ò per li Consiglieri paghi soldi xx. per ciasche uolta: et se li Consiglieri reuelarano secreti à loro imposti per lo Vicario paghino pena doppia al Camerlengo.

Della pena di chi mettesse foco in casa d'altri.

112 Qualunq; persona metterà foco studiosamente in casa d'alcuno paghi libre cento di denari, et sia tenuto ad emendatione del dano a chi li sarà messo fuoco. Et chi metterà fuoco in alcuna stoppia sua, et il detto fuoco farà dano ad altri, paghi di pena soldi xl. et sia tenuto ad emendatione del dano. Et che ogni persona che uederà o odirà gridare al fuoco sià tenuto andare ad aiutar a pena de soldi v.

Della pena di chi spegnerà altri ingiuriosamte.

113 Volemo che qualunq; spegnerà alcuno, o piglierà per li panni ingiuriosamente et con male animo paghi per ciasche uolta soldi xl. et se lo farà cadere in terra paghi soldi cento

Che non si metta fuoco nella selua di Liano, et di codarde

114 Volemo che qualunq; persona arderà ò farà ardere in tutto o in parte la selua di Liano, o de codarde fratte, ò di grouensano paghi per ciasche uolta libr. xx de denari. Et sia lecito alli pastori far fuoco nella detta selua per scaldarsi.

Della pena di chi percotesse altri con arme.

Se alcuno percoterà alcune persona con bastone mazza pietra
115 ò altra arme dalla gola in su paghi di pena libre iiij. ma si per
coterà dalla gola in giu paghi soldi xl. per ciasche percussione

Della pena di chi percoterà alcuno senza arme.

Item qualunq; percoterà alcuno con gotata, pugno, dalla gola in
su, ouero lo piglierà per li capelli paghi libre cinq; di denari per
116 ciascuno, et ciasche uolta, et se la percussione fosse fatta dalla gola
in giù paghi soldi xl. et intendasi del calce, come della gotata, ò pugno.

Della pena di chi romperà la pace.

Qualunq; persona romperà la pace fatta d'alcuna ingiuria offesa per
117 cussione ò assaltamento paghi di pena libre cento di danari. del
la quale la metà sia del comune, et l'altra metà tra la corte et colui
che è offeso.

Che non si comperi lite contra il comune.

Nulla persona comperi alcuna ragione, ò attione contra il comune
118 di Porchiano e special persona d'esso castello alla pena di libre
cento di denari, et niente dimeno la detta compera, ò attione nò
uaglia.

Della pena di chi occiderà animali domestici.

Statuimo che qualunq; persona occiderà alcuna bestia grossa di
altrui senza licentia del padrone paghi di pena per ciasche bestia
grossa libre xx. Et se occiderà bestia ò fiera minuta di qualunq;
119 generatione se sia paghi soldi xl per ciasche una. Se occiderà
oca, pollo, palombo domestico, paghi soldi v. per ciascuno. Ma se
ferirà alcuna delle dette bestie grosse paghi di pena soldi l. di den.
et similmente se la magnarà. Se ferirà ò magnerà alcuna delli
detti bestie minute, paghi di pena soldi xx di den. le quali ferite
s'intendano se la bestia ne diuerrà peggiorata. Ma intendasi in
tutti questi casi che debbia mendare la bestia quello che uale al
suo padrone. et alle dette cose non si possa proceder se non à denu
tia di esso padrone.

Della pena di chi furasse gregne.

Che nessuno guasti figure di Dio o de Santi

Ordinamo che nulla persona sia di tanta audacia o temerita che porga la mano o altro suo membro in guastamento vilipendio o detrimento della figura di Dio, della Vergine Maria et di tutti li altri santi alla pena de libre XL senza diminutione alcuna per ciasche volta et per ciasche persona che contrafacesse.

121

Che non si gridi nome di partialità

Ancora uolemo che nullo ardisca gridare alcuna partialità di parte guelfa ò gibellina o altra partialità che scandalo potesse arrecare dentro nel castello di Porchiano alla pena di libre X per ciasche uolta et ciasche persona.

122

Pena di chi preparasse ueneno.

Dechiaramo et ordinamo che nulla persona dentro di Porchiano o suo distretto ordini ò prepari alcuno tossico, ò ueneno ad alcuna persona alla pena di libre cento senza alcuna diminutione. Et la detta cosa uenenosa s'intenda esser preparata ad altrui nocumento et detrimento quando si trouerà essere appresso quella persona o in sua casa ò à sua petitione, saluo che la persona che la detta cosa tenesse non mostrasse per alcuna euidente et giusta cagione la detta cosa uenenosa à sua petitione tenesse.

123

Pena di chi facesse alcuna fattura, ò malia.

Ordinamo che nulla persona possa ne debbia ordinare ò fare alcuna malia o fattura ad alcuna persona a pena di libre duecento, et la detta malia s'intenda essere ordinata per quella persona che publicamente sarà diffamata in caso che altramente trouare non si potesse la uerità, ò la certezza di essa malia, o fattura.

124

Pena di ponesse cosa brutta inanzi à casa d'altrui

Nulla persona ardisca per alcun modo ponere, ò far ponere ò d'alcuna casa delli homini di Porchiano le corna ò altra cosa brutta et uittuperosa o diffamatoria per alcuna uia alla pena di libre V per ciascuno et per ciasche uolta che contrauenisse.

LIBRO IIII De dani dati.

Come il vicario debbia proceder somariamente in dani dati

125 Volemo che'l Vicario debbia procedere sopra accuse fatte de danni dati somariamente senda strepito o figura di giuditio solamente veduta la verità del fatto, et debbia mandare il suo famiglio cercando il terreno di Porchiano et deportare al detto Vicario quelli che harà trouati à far daño, li quali si debbiano costringer à pagare la pena et l'emendatione del daño se quello che l'ha patito la dimanderà

Che'l Vicario possa procedere per inquisitione et ogni altra uia; et che si dia fede alle scritture sue.

126 Ordinamo che'l detto Vicario possa procedere per uia di inquisitione denuntiatione et accusa contra tutti quelli che daraño daño et che alle scritture del detto vicario si debbia dar fede, ò a suo notaro come à scritture che sono publicate.

Che'l Vicario stia dentro al castello, et mandi il famiglio cercando li dani dati.

127 Perche il Vicario tiene il famiglio il quale può cercar il terreno di Porchiano et denuntiare quelli che faraño daño uolemo che'l Vicario non possa andare per lo terreno di Porchiano cercando danni dati più che dui uolte il mese, accioche habbia cagione di star dentro al castello et far bona guardia di esso castello; ma il suo famiglio debbia ogni di andar cercando li dani dati.

Che non si meta biado senza licentia del patrone.

128 Qualunque persona meterà biado d'altrui senza licentia del patrone del biado paghi soldi V. per ciasche gregna et sia tenuto à restituire il daño

Della pena di chi darà daño ne' pomi altrui.

129 Ordinamo che nessuno colga oliue, porchiee, noci, fico, persica, uua, cerasa, pera, mela, ò altri pomi della possessione d'altrui senda licentia del patrone, alla pena di soldi V per ciascuna sorte de pomi et per ciasche uolta. Dell'oliua da doi giumelle in su paghi soldi xx.

Della pena di chi mozzarà arbori domestici.

Volemo che nessuno tagli arbore domestico senza licentia del prône
sotto la pena di soldi XX per ciascuno arbore, et sia tenuto alla
emendatione del dano nel doppio del dẽo arbore, et diasi fede allo
accusatore con un testimonio. Et la cerqua s'intenda arbore dome-
130 stica qñ starà nel lavorato. Et se non, paghi soldi V per ciascũ
ramo, delli arbori domestici soldi X et così s'intenda de rami di
cerqua in qualunque loco fossero.

Della pena di chi darà dano nelli horti.

Nullo entri nell'horto d'altrui senza licentia del prône sotto pena
131 di soldi X per ciasche volta, et se ci darà dano paghi pena
doppia et mendi il dano. L'horto s'intenda essere qñ è piantato.

Che in danni dati sia tenuto il pr̃e per il figlio, et il prône per lo garzone

Il padre sia tenuto pagare la debita pena per il figlio che facesse
dano alcuno con bestie o senza. Et similmente volemo che 'l pa-
132 drone sia tenuto per il garzone, sebene esso garzone fosse fo-
restiero, ancorche li detti figli o garzone fossero minori di
XIIII ani. Intendendo però che 'l padrone habbia regresso cõ-
tra il garzone per la detta pena.

Che di notte si raddoppi la pena in dani dati.

Li dani che saranno dati di notte siano emendati in doppio
della stima del dano a quello che l'haverà riceuto. Et pa-
ghi al camerlengo pena doppia a quello che pagasse se il
133 dano fusse dato di giorno.

Della pena di chi darà dano in alcun biado cõ pecore.

Volemo che nessuno dia dano con pecore in alcun biado o legu-
134 me dalle calende di Marzo fin che sarà metuto alla pena
di sei denari per ciasche pecora. Et se il dano sarà dato nelli
altri tempi paghi la metà della detta pena, et mendi il dano,
et similmente d'ogni bestia minuta.

Della pena di chi darà dano in biado altrui cõ bestie grosse.

Volemo che se bove, cavallo o cavalla, vacca, asino o asina

135 mulo o simile bestia grossa darà dãno, o pasturarà nel biado
altrui da calende di Marzo per fino che sarà metuto paghi il
padrone per ciasche bestia soldi ij. Et se nelli altri tempi sarà dato
dãno paghi denari sei per ciascuna delle dette bestie. Et il porco
s'intenda essere bestia grossa nel detto caso.

Della pena delli attrauersanti.

Qualunq; farà uia trauersa passando p alcun campo seminato dal mese
136 di Marzo fino che sarà metuto paghi VI denari per qualunq; uolta.
Ma in tempo di guerra sia lecito attrauersare in caso di necessità, o
di gran suspitione; per le biade altrui con bestie et senza, senza ni-
una pena: Ma alli forestieri sia pena soldi X.

Della pena di chi darà dãno nel biado có bestie minute.

Volemo che se capre becchi, o altre bestie minute darano dãno nel bia
137 do o legume altrui dal mese di Marzo fino a tanto che sarà metuto
paghi il prone per ciasche bestia den. VI. Et d'altri tempi sarà dato
dãno paghi den. iij. per ciasche bestia, et per ciasche uolta.

Della di chi darà danno a barconi.

Qualunq; mette pecore a legume, o altro biado abarconato o rac-
138 colto in campo o in uia, paghi un soldo per ciasche bestia et per
ciasche uolta; et se saranno porci o altre bestie grosse sopradette
et nominate paghino pena doppia che la pecora. Et con la pecora
s'intenda capre, et ogni bestia minuta.

Che all accusatore si dia fede.

Allo accusatore si dia fede senza testimonio fino nella quantità
139 de soldi XX. Et con un testimonio giurato se li dia fede fino
nella quantità della pena di soldi cento in dãni dati.

Che si proceda da simile a simile doue nó fosse statuto.

140 Habbia il Vicario arbitrio di proceder di simile a simile doue per
le pñte statuto non fosse pena specificata. Et questo uaglia in cias
che distintione di questo statuto. Et quello sia hauuto per simile
lo quale parerà alli Consiglieri. Et lo pñte statuto habbia loco tanto

in

in maleficio, quanto in danno dato.

Che si proceda contra il diffamato quan non si sa chi habbia fatto il danno.

Quando fosse dato qualche dano, et non si sapesse ritrouar quel tale, che hauesse dato il dano. Et fosse nel detto castello di Porchiano chi hauesse infamia publica di far dani ad altri, il Vicario debbia
141 costringerlo à petitione di quello che ha riceuuto il dano, et à emendatione del detto dano, se si proua che in quella contrada medesima habbia fatti molti altri dani. Ma uolemo che in questo caso nò sia tenuto à pagar pena al Camerlengo.

Che si possa ~~possa~~ pascolare senza pena in certi terreni.

Volemo che à ciascuno sia lecito pasturar con le bestie in quei terreni delli quali non si paga data, senza pena alcuna, et senza emenda
142 tione del dano.

Che sia lecito menare inandi al Vic.° le bestie che hano fatto il dano.

A ciascuno sia lecito menar inandi al Vicario [illegible] che hauera trouato à dar dano ne suoi beni, senza [pena alcuna et al quale il Vic.]
143 li darà piena fede.

Che si manifestino li dani dati nell'arrengo.

Il Vicario doi uolte nel tempo del suo officio sia tenuto manife
144 stare nell'arrengo generale tutti li processi de dani dati che saranno occorsi nel suo tempo alla pena di libre V. à esso Vicario.

Che si stia à giuram.to di chi giura nò hauer tal sorte d. bestie

Qualunq. sarà accusato hauer dato dano con alcuna sorte di be
145 stie, se giurerà dinanzi al Vicario toccando le scritture non hauere tal sorte di bestie delle quali è accusato debbia esser assoluto senza pagare pena. Ma se il detto giuramento se li riprouerà paghi pena doppia.

Della pena di chi darà dano nelle ghiande. et che sia lecito coglier frutti che pendono nella sua poss.ne

Ordinamo che nessuno colga ghianda delle cerque altrui senza
146 licentia del prone à pena di soldi V. per ciasche uolta. Et che à

20v

ciascuno sia lecito di cogliere de frutti che pendono sopra la sua possessione, se ei potrà aggiungere con mano solamente quanto giogne, et li frutti che caseano sopra la sua possessione dell'arbori del vicino suo si possa ricogliere et convertirli in suo uso senza pena et senza biasimo. Similmente il prone dell'arboro possa entrare nella possessione del vicino à ricoglierli senza pena.

Della pena di chi darà dano nelle favi.

147 Qualunque persona coglierà scafi ò fave altrui paghi soldi ij per ciascheduna volta, et per ciasche persona, et la emendatione del dano al prone.

Della pena di chi darà dano nelle frondi.

148 Qualunque persona farà nella possessione altrui fronde di canne di sagina, d'olmo, ò de viti over fico paghi soldi V. Ma se le farà d'oliva paghi soldi XX per ciasche volta.

Della pena del cane che non porta oncino à certo tempo.

149 Ciascuno che haverà cane lo debbia tener legato da calende d'Agosto fino à fatta vendemia, ovvero farli portare l'oncino à collo lungo una spanna, et l'oncinale lungo tre deta alla pena di soldo uno. se el detto cane entrarà in alcuna vigna piena nel tempo predetto, paghi il prone di esso cane soldi V. se haverà l'oncino lungo come è detto. Et se non haverà l'oncino paghi soldi V. dell'entrare nella vigna, et altri soldi V. perchè non porta l'oncino come è detto per ciasche volta et possasi occidere nella vigna senza pena.

Che sia lecito legar bestie in horti non seminati.

150 Nulla persona sia tenuta à pena se ligarà alcuna bestia nell'hortale altrui se non sarà seminato, et se no roderà arbori domestici salvo che non fosse accusato per lo prone del detto hortale.

Della pena di chi menerà bestie sotto arbori fruttiferi domestici.

151 Nulla persona debbia menare bestia caprina ò porcina sotto cerqui pera mela et in nullo altro arbore domestico nelli quali siano frutti alla pena di VI denari per ciasche bestia, et per ciasche volta.

Della pena di chi portarà uva à casa inanti S.ta Maria di 7bre.

152 Qualunq; persona portarà uua à casa nel castello di Porchiano oltre a doi rampazli inanzi la festa di Santa Maria di Settembre, paghi di pena den. xij. per ciascun rampazlo. Et il Vicario debbia cercare alla porta se contrafaranno, et punirli. Et chi sarà tanto presuntuoso ch non si lassi cercare paghi di pena per ciasche uolta soldi x.

Della pena di chi entrarà in uigna piena

153 Nullo entri in uigna d'altri quando è piena d'uue, o agresta da calen. di giugno fino che sarà uendemiato a pena di soldi x. per ciasche uolta, et den. xij. per ciasche rampazlo che ci coglierà, oltre à doi rampazli. Ma se non ci sarà uua paghi soldi V. di ogni altro tempo.

Della pena di chi farà cenere.

154 Qualunq; farà o farà fare cenere nel distretto di Porchiano, o uenderà legna per far cener paghi soldi xx. per ciasche uolta; et perda la cenere la quale sia del comune di Porchiano. Et questo in caso che non hauesse licentia dallo Consiglio. Pena di tagliarà legna nella selua di Liano, collesecco, et della costa di giouensano.

155 Ordinamo che nulla persona tagli legna nella selua di Liano, di Collesecco, et della costa di Giouenzano come è terminato uerso la costa alla pena di soldi xx. per ciasche uolta. Ma sia lecito ad ognuno pigliar spine della detta selua senza pena, et tagliare orno ararone, aratelli, et carpini. Che sia lecito entrare in ogni loco per cacciarne bestie danti dano.

156 Ordinamo che ogn'uno possa entrare in ogni luogo uetato per li statuti solamente per cacciarne bestie che li dessero dano senza pagarne ueruna pena personale, se manualm.te et appensatam.te non ci darà con effetto dano. Che si possa attrauersare ogni campo inanzi à calende di Marzo.

157 Anco sia lecito à ciascuno senza bestie attrauersare per li campi biadati d'altrui per fino a calende di Marzo senza pena.

Della pena di chi darà dano nell'herba biadata, o altri.

158 Nulla persona faccia herba metendola nel biado altrui sotto pena di soldi x. per ciasche uolta, et sia tenuto ad emendatione del dano, Ma se metera herba d'altrui che non sia biado paghi soldi v. per ciasche uolta.

Della pena di chi darà dano nella paglia

159 Qualunq; persona torrà paglia dell'aia altrui paghi soldi v. per ciasche uolta, et per ciascuno, et renderà la paglia, o la pagherà al prone, se senza sua licentia l'haverà tolta.

Della pena di chi darà dano nella spica.

160 Nulla persona sia lecito di coglier spica del campo altrui senza licentia del prone alla pena di soldi v. per ciasche uno et ciasche uolta.

Della pena di chi darà danno alle sepe con capre.

161 Se alcuna bestia caprina roderà sepe di uigna d'altrui paghi il prone di dette bestie denari vi. per ciascuna et per ciasche uolta.

Che li pecorai stiano da lunga dalle uigne

162 Volemo che nessun pecoraro possa giacere con le pecore presso a uigne d'altrui piena d'uua, ne di ne notte per distantia d'una balestrata da calende d'Agosto fino a fatta uendemia alla pena di soldi x. per ciasche uolta et non s'intenda esser uigna se non è una quartarola a sementa. La balestrata s'intenda dalla porta a S.ta Crestena.

Che sia lecito andar per acqua nelle possessioni d'altri.

163 Ciascuno possa andare nelle possessioni altrui a pigliar l'acqua, essendoui. et purché in altro non facci danno, non incorra pena alcuna.

Che non uadano bestie minute nel monte di Liano Iouenzano et Collesecco.

164 Statuimo et ordinamo che nulla persona mene a pascevar bestie minute nel monte di Giouenzano di Liano, et di Collesecco alla pena di denari iij. per ciasche bestia minuta. Ma per la uia terminate per le quali si ua alli predetti loche si possa andare senza pena. Et questo si fa a riguardo delle bestie grosse.

Come si mendi il dano se non si troua chi l'ha fatto.

S è guasto ad alcuno di Porchiano sarà dato o dentro, ò nel terreno
165 et il malfattore non si trouerà, dato prima il giuramento al prone,
se non saprà chi l'habbia fatto, et il daño sarà dato con bestie si me-
di per x uicini più prossimi al luogo doue è fatto il daño, aduertendo
alla generatione de bestie con le quali è fatto il detto daño. se'l daño
sarà personalm.te dato si mendi per x uicini più prossimi, o habbino
bestie ò no, se il detto daño sarà estimato da soldi xx in giu. Da xx
soldi in su se il detto daño sarà stimato per li stimatori mandati
per il Consiglio, datoli per il Vicario il giuramento si deue mendare
per lo comune di Porchiano a chi ha riceuuto il daño. Et questo
statuto habbia loco quando non si trouasse il famoso danneggia-
tore in quella contrada come è detto in quello statuto che dice la
rubrica, contra lo infamoso. Ma se si trouerà in uerità fino ad uno
año chi sia stato, paghi doppia la pena e 'l mendo.

Della pena di chi lassa bestie senza guardia

166 Ordinamo che tutte le bestie minute che saraño trouate nel terreno
di Porchiano senza guardia ò pastore a far daño paghi il prone
et per ciasche fiocca et per ciasche uolta soldi iiii. Ma le bestie gros-
se paghino per fiocca la mità pena oltre la pena che si contiene
del daño. La fiocca s'intenda da x bestie in su delle minute,
delle grosse s'intenda da cinque in su.

Che alli forestieri si raddoppi la pena

Statuimo che qualunq. forestiero darà daño nel terreno di Porchia-
167 no sia tenuto à pagare doppia pena che li altri Porchianesi, o
con bestie, ò senza.

Della pena di chi darà danno con porci in uigne, ò in aie.

Anco uolemo che chi trouerà porci, ò scrofe nella sua uigna piena,
168 se li debbia rifare il daño per il padrone di essi porci, et di pena paghi
soldi x per uno. Et se la uigna sarà uota paghi per uno soldi V.
Et se li porci andaraño all'aia senza biado, paghi di pena come è ban-
dita. Ma se cauassero paghi den. VI per uno. Se altre bestie mi-
nute entrassero in uigna uota, paghi den. VI per una. Et se li detti
porci cauassero in aie che fussero situate in possessioni paghi soldo

uno per porco.

Della pena di chi menarà capre con pecore.

169 Ciasche pecoraro possa menare quattro capre con l'allevime per
siocca di pecore senza pena, et chi ne menasse da quattro in su
paghi di pena soldi .V. per capra. l'allevime s'intenda d'uno
anno in giù.

Che le capre si tengano à costretta. +

Ognuno sia tenuto retener le capre à costretta di notte et di dì
170 staendo di dì sopra le mura del comuno, alla pena di VI. den.
per una.

Della pena di chi darà dãno alli frutti con bestie. +

Volemo et ordinamo che se bestia alcuna darà dãno à qualunq.
171 sorte de frutti, il padrone paghi di pena sei denari per ciasche be-
stia, et ciasche volta; Et se alcuno battesse ò facesse cascare delli
detti frutti paghi soldi .V. per ciasche arbore. Et sia tenuto nelli
casi predetti pagare, et sodisfare al p̃rone l'emenda de dei frutti.

Della pena delle bestie che vãno a canepa, ò à lino. +

Ordinamo che se alcuna bestia grossa ò minuta andarà doue
172 sia seminata canapa, debbia pagare di pena soldi V. per cias-
cuna et per ciasche volta. et sia tenuto all'emenda del dãno
al p̃rone della canapa. Et se alcuna di esse bestie darà danno
à lino paghi per ciasche volta et per ciasche bestia soldi V. et
similmente sia tenuto al mendo.

LIBRO V.

Che'l Vicario sia tenuto à dar copie dè sue scritture.

Accio che ogn'homo si possa difendere dalla Corte, Statuimo et ordi-
173 namo che'l Vicario sia tenuto dare à chiunq. le dimanderà le co-
pie de processi, et de detti de testimonij per prezzo di dieci scotti

per

per ciasche charta. et che all'inquisito accusato ò denuntiato tanto in criminale come in ciuile non corra termine fino à tanto che'l detto Vicario non li hauerà data la copia.

X Che si restituisca il peggioramento al dannificato.

Ordinamo che qualunq; sarà dannificato, il Vicario faccia li sia restituito il peggioramento, ò daño da colui che l'hauerà fatto in q̃ls
174 siuoglia modo, cagione, è stato reale ò personale.

Della pena di chi storcesse acqua dalla piena.

Volemo che nullo di qualsisia stato, ò conditione ardisca di storcere, ò ritenere l'acqua della piena che esce dalla porta di Porchiano dopo
175 che per lo comuno sarà uenduta, alla pena di soldi xx. per ciasche uolta, et ciascuno. Et soldi xv. rifaccia à chi l'ha comprata dal comuno.

Dell'offitio de terminatori, et loro salario, et che ognuno sia tenuto tagliar la sepe delle uie comuni.

Li consiglieri insieme col Vicario et Camerlengo del detto castello
176 debbiano chiamare et elegere dui boni fideli, et antichi Massari del detto castello, li quali siano ueditori terminatori et uiarij, et duri l'offitio loro al meno uno año, et giurino nelle mani del Vicario di lealmente essercitarlo. Et per mercede delli sudetti mentre saranno in detto offitio, siano esenti dalla guardia di notte. Et siano tenuti andare à petitione di chiunq; li richiederà per ogni luoco del terreno di Porchiano ad essercitare il loro offitio per prezzo d'un boñ. per parte, se termineraño. et stiase alla termination loro. Ma se ei cómettessero fraude che si prouasse manifestamente fatta à malitia à petitione di ueruno, paghino di pena libre x. et simile pena paghi chi li hauesse corrotti ò subornati. Et più sieno tenuti riuedere tutte le uie del comune se siano larghe, nette, et sgombrate come deueno essere perche comodamente sene possa passare có bestie et some. Et se non le trouano espedite et nette, comandino alli adiacenti uicini che le debbiano hauer racconcie infra termine che à loro parerà, specificando lo dì. Et il Vicario ne faccia la richiesta. et chi non ci sarà paghi soldi v. per ciascuno, et per

ciasche uolta. Et ognuno sia tenuto per tutto il mese d'Aprile una uolta l'anno tagliare la sepe della uia comune, ouero uitinale quanto tiene la   alla pena di soldi V per ciasche possessione, et ciasche uolta. Et il Vicario del mese di maggio sia tenuto mandarci. et li colpeuoli punire al modo sudetto. Con questo inteso che'l Vicario predetto faccia bandir del mese d'Aprile che ognuno tagli la sua sepe canto la uia alla pena sudetta. Et li viarij debbiano anco cercare se trouano niuno che habbia soppreso la uia del comune, o uicinale, et comandarli che infra termine di X di la debbiano hauer relassata. Et se contrafarà, il Vicario li tolla di pena XL soldi, et sia tenuto far remettere la cosa soprapresa nel pristino stato.

Chel Vicario non faccia tagliar legna nella bandita del comune.

177 Che il Vicario non faccia ne faccia fare legna nella bandita del comune alla pena che si contiene nel presente statuto

Che si rifaccia il dano al dannisficato.

178 Anco ordinamo

Chel camerlengo renda conto fornito il suo offitio.

179 Anco il Vicario sia tenuto costringer il camerlengo del comune finito il suo tempo à render conto di tutti li denari del comune che li son uenuti alle mani, infra termine di otto di fornito l'offitio, et à rendere il suo libro al Vicario et alli doi ragionatori da farsi col Vicario et Consiglieri, liquali debbiano sottilmente fare la detta ragione in termine di otto di finito il suo offitio. Et saldata la ragion deue il detto Camerlengo rimettere, et restituir tutti li danari che si troua en mano del comune, al nuouo camerlengo alla pena de soldi

di xx per uolta che li fossero dimandati, et non li rimettesse. Li gli Vicario, Camerlengo, et ragionatori per loro fatiga debbiano, et possano spendere de danari del comune fino in tre libre al più in un magnare honorato come parerà alli detti Vicario et Consiglieri.

Che nullo porco, ò scrofa entri nel fosso.

180 Che nullo porco ò scrofa entri nel fosso del comuno del dto castello; et chi contrafarà paghi il prone di essi pe ciascuno et ciasche uolta den. xii.

Della pena di chi farà litame, ò troscia presso alle mura.

181 Nulla persona ponga litame nelle uie publiche, nè appresso alle mura del Castello, nè faccia troscia alla pena di V. soldi per ciascuno et ciasche uolta. Ma sia lecito aprire li sciacquatori delle mura del comune acciò si conseruino.

Della pena di chi farà bruttura presso à fontane, et al pozzo di piazza, et chi ci lauarà.

182 Anco che nulla persona faccia ueruna bruttura nè sporcitia al pozzo nuouo di piazza, nè ci butti dentro cosa alcuna da riempire alla pena di xx. soldi per ciascuno et ciasche uolta. Alle fontane murate fuor di Porchiano sia pena la metà. Et niuno possa lauare a cinque passi appresso à nessun pozzo ò fonte sotto la pena sudetta. Et niuno possa trarre acqua del detto pozzo senon per beuere ò cocinare alla pena di soldi V. per orciolo. Ma da uno orciolo in giù per dì non sia tenuto à pena. Et li Consiglieri possano dare licentia a chi lor piacerà di trarre acqua senza pena dalli detti luochi.

Della pena di chi torrà pietre del comune.

183 Anco nessuna persona ardisca di tagliere neuna pietra delli fossi ò mura del comuno alla pena di xx soldi per uno.

Li lochi leciti à tagliare per far fornacchie.

184 Ogni persona possa tagliare in Giouerdano et in Lirro legna per fare la fornacchia in questo modo. che ad ogni sterpone che mezza sia tenuto lassarui alcuno de fiagelli che si possano releuare con questo però che dia al Comune di Porchiano X. tinelli di

di calce legata in termine di tre dì dipoi che haverà cominciato à careggiare alla pena di xx. soldi, et della calce in doppio. Anco volemo che nullo possa toglier luoco a chi l'ha prima preso à pena di libre. V.

Che il minore di xiiij anni non possa testificare. né manco uno che fosse publico falsario, ò traditore.

185 Item che'l minore di xiiij anni non possa testificare nè publico, falso nè traditore; et se testificassero, non vaglia la loro testimonianza s'le dette falsità et tradimenti per condennatione apparissero. salvo che al minore di xiiij li si dia fede fino alla quantità di soldi xx.

Come si mendi la bestia morta al padrone nó trovándosi il malfattore.

186 Se à persona nel destretto di Porchiano sarà morta guasta o ferita alcuna bestia, et non si sapesse chi l'havesse fatto, il Vicario con sollecita cura et con diligentia ne faccia inquisitione. Et se non si trova il colpevole per il comune sia mendata al padrone di essa per li doi terzi secondo la stima che si farà per doi homini da bene che conoscano la detta bestia, li quali debbiano elegersi per li consiglieri, datoli per lo Vicario il giuramento di dirittamente et senza fraude. Et se mai si trouerà chi tale malefitio ha commesso, mendi il doppio al comune, et al padrone della bestia paghi la pena che di ragione è tenuto, de fatto senza diminutione, et il Vicario con sollicitudine esseguisca le predette cose à pena di libre. V.

Di chi prestarà denari al comune

187 Chi prestarà denari al comuno, il Vicario con li Consiglieri diano tale ordine che infra termine d'un mese l'habbiano pienamente fatti sodisfare dal Camerlengo del detto comune. Et qualunque di essi fosse negligente paghi di pena xx. soldi.

Che nó si faccia edificio appresso alle mura castellane.

188 Ordinamo che nulla persona faccia nessuno edificio presso al muro castellano del comuno à tre piedi né che impedirà la via che va canto le mura dal lato dentro alla pena di soldi xxx. et sia tenuto di movere il detto edificio, ò impedimento.

che

Che nullo possa eēr del consiglio piu che una uolta l'anno.

189 Statuimo che nullo possa essere del consiglio piu che una uolta l'āno cominciandosi l'āno in calende di Gennaro. Et il Vicario sia tenuto à leger nell'arrengo tutti li consiglieri che sono stati in quell'āno acciò che non si chiami chi è stato, et quello à chi toccara la faua nera ad elegere non possa chiamar parente suo, ò affine per sino in terzo grado. Se altramente fossero eletti non uaglia, ne tenga guardando le predette cose non si facessero per bossola.

Che lauoranti terre d'altri fuor del territorio paghino la data

190 Qualunq; lauorasse terre altrui non sotto poste alla giuriditione di Porchiano, che esso lauoratore sia tenuto pagare la data di quella possessione che lauora da imponersi per lo comune fra termine di XV. di dopo che li sarà cōmandato alla pena di soldi XX, et pur la detta data paghi.

Che si dia l'ambasciata à chi la dimandarà.

191 Chi dimandasse ambasciate che se li dieno per lo cōmune, se'l uiaggio sarà sicuro, et che non sia in fauore di rebelli ò traditori dl deō coē.

Delli macellari

192 Li macellari, ò chi farà carne sia tenuto ueder per doi denari meno la lb che si uende in Amelia, et sia tenuto uender con statera ò pese aggiustate in Amelia, et far buō peso alla pena di V. soldi p ciasche uolta, et ciascuno. Le carni morticine non si possano uender se non fuor della porta à pezzi alla detta pena.

Che li pesi et misure siano aggiustate alle misure d'Amelia

193 Anco che qualunq uende à peso, ò à mesura sia tenuto uender con peso o misure aggiustate alli pesi et misure della citta d'Amelia, alla pena di V. soldi per chi ci uende per ciasche uolta et per ciascuno. Et il Vicario sia tenuto in principio del suo offitio diligentemente cercarci, et punire li colpeuoli alla detta pena.

Dell'arbitrio, et cōmandamento del vicario.

194 Acciò il Vicario sia bene obedito gli damo arbitrio di poter per cose honeste cōmandare et imponer pena fino in X soldi, et con el

il suo famiglio et castaldo per parte sua. li quali comandamenti si possano fare due uolte il dì, et non più. eccetto à chi gridasse ò facesse questione ò rissa; nel qual caso il detto Vicario possa far comandamento che s'acquetino, et si spartano l'uno dall'altro acciò si facci fine tra li rissanti, per fino in XX soldi. et à chi non obedissi, le dette pene de fatto le possa togliere.

Del fauore da darsi al Vicario.

195 Li consiglieri et camerlengo sieno tenuti in malefitij ardui et cose graui a richiesta del Vicario darli aiuto et fauore, et similmente le guardie sieno tenute à seguitare et farli spalle in tal modo che il malfattore ò chi non uole obedire, obedisca per forza.

Della pena di chi romperà costretta datali dal Vicario

196 Che nulla persona rompa, ò disprezzi la costretta datali et assignatali per lo Vicario alla pena di soldi XX. per uno.

Che le possessioni non accatastate si debbiano accatastare.

197 Qualunque hauesse possessione, hortale, ò terra che non fosse accatastata al catasto del comuno infra termine di XXX dì dopo che questi statuti saranno confirmati debbia hauerla accatastata alla pena di lib. V. et il Vicario lo faccia bandire.

Che ogni homo sia tenuto pagare la data.

198 Ogni homo sia tenuto pagar la data et grauezza imposta al tempo stabilito alla pena della essecutione de soldo uno per lira de date et grauezze imposte al tempo dell'antecessore del detto Vicario.

Della larghezza delle uie.

199 Che la uia comunale sia larga VI piedi, et le uicinali …

Della pena del Vic.o che no riscote le date ò altre pene.

200 Ancho uolemo chel Vicario sia deligente in riscuotere tutte le date condennationi et pene fatte al suo tempo à pena di libr. V. ad esso Vicario senza riceuere alcuna essecutione di tutte le cose fatte nel tempo suo.

Chel Vicario lega ogni festa lo Statuto al populo.

201 Accio che questo Statuto sia ben noto à tutti, uolemo che'l Vicario sia
à ogni festa. tenuto legerne al populo una charta almeno, si che in sei mesi dui
uolte habbia letto tutto questo uolume de Statuti alla pena di soldi x.

Che'l Vicario habbia il quarto delle sue inuentioni.

202 Anco uolemo che'l detto Vicario di tutte pene et denari di sue inuen
tioni, et accuse fatte inanzi à lui ne habbia il quarto per la sua parte
se farà che'l Comune habbia prima la parte sua.

Che'l Vic.° s'interponga à metter concordia et pace fra le parti.

203 Che'l detto Vicario et consiglieri sieno tenuti fare ogni opera per mettere
pace et concordia fra li rissanti et maleuoli. Et non potendo indurli
à far pace, debbiano costrengere l'una parte et l'altra à far triegua
di non offendersi per sei mesi da uenire con sufficiente promissione com
parerà à loro et ci possano ponere la pena à loro arbitrio. Et se à questo
fossero negligenti paghino di pena .C.° soldi per uno.

Che al forestiero non si renda ragione senza recolta.

204 Che nullo forestiero sia odito nella corte di Porchiano se prima non da
ra la sicurtà ò recolta di stare à ragione con li Porchianesi in causa
reconuentionis.

Dell'offitio delli massari del comune

205 Che li catasti, scritture ragioni et masseritie del comune siano in ca
sa d'un buono ricco leale et fidato massaio da eleggersi per lo arengo,
et delle cose che terrà del comune si debbiano fare dui inuentarij
de quali uno stia in mano del Massaio, et l'altro il camerlengo del
comune. Et il Vicario una uolta nel suo tempo insieme con li Con
siglieri sieno tenuti rincontrar li detti inuentarij et ueder le dette co
se come stàno. Et che lo comune di Porchiano habbia dui uolumi
di Statuti, uno de quali stia appresso il detto Massaio et l'altro in pa
lazzo del Vicario.

Della pena di chi dimanda il debito pagato

206 Perche la uerità habbia luoco ordinamo che chi dimandasse altrui al
cun debito inanzi al Vicario, ò arbitri, et che ne fosse in tutto, ò in parte

sodisfatto dal principale ò da altri in suo nome cada in pena doppia al comuni di quel prezzo, che dimandasse, et fossene sodisfatto. ~

Che le prime cause non si caumino fuor di Porchiano.

207 Anco uolemo che nessun porchianese ardisca di far richieder ò dimandar cosa alcuna a persona assiduo habitante in Porchiano inandi ad altra Corte che à quella di Porchiano alla pena di libr. XV. et q͂o s'intenda per la prima causa inandi che s'appelli il che si possa far inandi à giudice competente.

Delli assomigliatori sopra li malefitij.

208 Acciò nessun malefitio remanga impunito ordinamo che se si comet qualche malefitio il quale espressamente non si comprendesse nelli pn̄ti statuti, li Consiglieri che sarano pro tempore habbiano assomigliarlo alli casi compresi nelli statuti. et se essi consiglieri non son concordi il Camerlengo ci entri per terzo, et quello à che la più p̄te di essi assomiglierano, uaglia, et per quello si possa procedere, et punire.

Della pena di chi uendemiarà inandi la festa di S.to Matteo.

209 Che nulla persona possa uendemiar inandi la festa di S.to Matteo Apostolo, et Euangelista che è à XXI di settembre senza licentia del Vicario et consiglieri alla pena di soldi XL.

Della pena di chi fallirà la guardia

210 Qualunque persona non farà la guardia comandatali caschi in pena se è di giorno di soldi V. per guardia et di notte paghi soldi X. et in ognuno di questi casi sia tenuto il dì ò la notte seguente di rifarla et sia lecito al Vicario mettere uno scambio buono per quello che la fallirà et à sue spese. et à questo modo non sia tenuto di fare la guardia. ma chi serà pontato alla detta guardia dalla mattina à terza paghi denari VI. da terza à nona den. VI. da nona in là si metta per guardia fallita. chi gerà la sera alla posta, et poi per fraude sene partirà inandi che suoni la campana à di paghi sol. V. chi non andasse la sera presto paghi soldi I. le guardie del dì siano tenute andar douunque il Vicario le mandasse per utile di

comuni

comune alla pena di soldi x. per qualunque recusasse. Il Vicario sia tenuto quattro uolte il dì à far la richiesta, et la notte dui uolte.

Della pena di chi si oppone al castaldo.

208 Chi non permettesse di lassarsi pegnorare dal castaldo, et famiglio del Vicario per qualsiuoglia cagione, paghi di pena se sarà homo x soldi. Se sarà femina o qualunq; altro minore di xiiij. ani paghi soldi v. Ma se il Vicario ci anderà in persona sia la pena doppia, et pure sia tenuto à dare il detto pegno. Et nella detta pena cada per ciasche uolta che denegasse il pegno. Minore di anni xiiij non sia tenuto alla pena sudetta.

Della pena di chi farà romor senza parole ingiuriose.

209 Per deuiare li errori et perche una parola tira l'altra, uolemo che qualunq; gridarà, o farà romore con alta uoce adiratamente senza minacciare et senza parole ingiuriose paghi di pena un soldo per uolta, et per ciascuno, et più se il Vicario li comanda che stia cheto come è detto nell'altro statuto.

Della pena di quelli che non acconciano li sciacquaiali nelle loro terre.

213 Qualunq; persona lauorarà terra sua o d'altri deue mettere li sciacquaiali in tal forma che l'acqua che n'esce non faccia dano ne à se ne ad altri alla pena di soldi x. et dell'emendatione del dano et li detti sciacquaiali non si possano fare appresso alla possession de uicini à sei piedi.

Che li uenerdi di marzo si nettino le fontane.

214 Chel Vicario sia tenuto nelli uenerdi di Marzo fare sgombrar et mondare tutte le fontane che stano nel tenimento di Porchiano alla pena di soldi xxv. saluo che di uolontà de consiglieri non si ci soprasedesse.

Della pena nelli danti danno nelle colte segnate, et quante sene possino segnare

215 Ad ognuno sia licito potere et fare segnare delle sue colte terra di otto quartarole à semente per fieno o per bestie grosse sue; et tanto ogni ano se ne possa segnare. Et chi ci darà dano sia tenuto à

quella pena che se desse daño in grano, o altro biado. Et chi piu ne segnasse non se ne paghi pena. — Della pena delli capodieci che non comandano la guardia, et dell'offitio loro.

216 Qualunq; capodiecina non comandasse la guardia à chi toccasse ò per negligentia ò per scordanza paghi di pena soldi V. per guardia et lo capodiece non stà tenuto à far guardia la notte. Et li detti capodieci si facciano per mesi come li consiglieri, et vadano per casa, ò fuoco.

Delli lochi liciti ad albergare à pecorari.

217 Che li pecorari et caprari possano ameriare la state sotto l'alcine che stãno nella costa di Liano senza pena. Et che per tempo di guerra sia lecito ad ogni persona tenere bestiami in tutti luoghi prohibiti et bãditi.

Delle bestie forestiere che pascolassero nel terreno di Porchiano. +

218 Qualunq; bestia forestiera non fidata entrarà à pasturarsi nel terreno di Porchiano paghi di pena per bestia grossa soldi X. et per bestia minuta denari VI. Et bestia da soma non paghi pena senza daño. Se daranno danno paghino piu secondo lo statuto ultimo de dannidati. Il porco s'intenda per bestia minuta. Et delle dette bestie minute paghi per fiocca libre X. Et la fiocca s'intenda da XXV in sù. — Che in dañi estraordinarij sia tenuto il padre per tutti della sua famiglia et per il garzone +

219 Volemo che'l padrefamiglia sia tenuto à pagare la pena de dañi dati et estraordinarij per qualunq; della sua famiglia, etiã del garzone ma à conto del suo salario.

Che'l figlio de famiglia possa dar licentia de suoi beni.

220 Che'l figlio di famiglia possa dar licentia de suoi beni se sarà d'età di XIIIJ. añi in su, et vaglia. Et si debbia fare al giuramento del concedente la detta licentia delli suoi beni.

Che qñ si mette foco ogni persona corra à spegnerlo.

218 Se in alcun luogo ò casa di Porchiano si mettesse fuoco, il quale Dio cessi, uolemo che ogni homo che 'l sente corra con accette et ferri da stignere detto fuoco. Et così ogni femina, cioè una per fuoco, se ci saranno dentro, debbia soccorrere con uno orciolo per uno à portare acqua da la cisterna del comune al luoco doue sarà appicciato il fuoco, alla pena di V. per ciascuna che sarà negligente. Et le orciola che se ci rompessero si mendino per il camerlengo alle spese del comune. Chi tramandasse o ritenesse qualche orciolo et non lo rendesse paghi di pena soldi X et sia tenuto à fare l'orciolo al patrone.

Della pena delli nō andanti all'opera del comune.

219 Chi sarà comandato all'opera del comune et non ci andasse, se è comandato con bestie paghi di pena X soldi, et senza bestie V. soldi per uolta et per ciascuno, li quali si spendano in fare honore à gli che si saranno fatigati alla detta opera. et questo sia fino à tre, o quattro pontati. il resto uenga nelle mani del camerlengo.

Del cirio per la festa di Santo Simeone.

223 Quando sarà la solenne festa del glorioso martire messer santo Simeone protettore difensore et aduocato di questa terra di Porchiano ordinamo che ogni anno nella detta festa il Vicario et consiglieri che in quel tempo saranno, et il camerlengo insieme comperino de danari del comune un cirio di cera nuouo di libre X. et quello honoratamente al castaldo del comune si faccino portare inanti quando andaranno alla chiesa, et uno di essi l'offerisca in mano del prete che cantarà la messa, il qual prete riceuuto che l'hauerà lo debbia fare appicciare et ardere fino che la detta messa sarà cantata.

Fra quanto tempo si prescriua il debito.

221 Che ogni debitore s'intenda esser liberato da ogni debito et obligatione da XV. anni in su, saluo che la prescrittione non fosse interrotta con esser altre uolte dimandato. et in questo caso duri anni XV. computando dal dì della intimatione fatta.

Del salario del vicario circa le cose dimandate inanzi a lui.

225 Il Vicario habbia per suo salario den. sei per ciasche libra de dari che sarà dimandati inanzi à lui, et che non possa riceuer il detto salario prima che habbia data la sententia. et di ogni atto denari doi se la quantità sarà di XX soldi in giù. ma se passerà la sóma de XX. soldi la petitione, habbia denari quattro, et nó più.

Dell'ordine del uender uino, et biado, et lor misura.

226 Item che non si possa uender uino à minuto senza licentia del Vicario et senza misure sigillate col sigillo d'Amelia. et che non si possa incarare uino di quello che si comincia à uendere alla pena di V. soldi per ciasche uolta, et ciasche misura che mancassi; et che non si possa uender biade senza mesure sigillate col sigillo della Città d'Amelia alla pena sopradetta.

Correttione sopra lo statuto di falsa testimonianza.

227 Anco per corregere lo statuto doue dice di testimonianza falsa uolemo che s'intenda doue ne uscisse pena ardua da libre XXV in sù. ma se giurasse falsamente per cose friuole, o di dani dati, ò d'altre cose paghi di pena XX. soldi.

Che le bestie minute non stiano in campo arborato, et le grosse non ci possano rodere.

228 Item che nulla bestia minuta possa entrare in campo arborato di quattro arbori domestici in su à terra d'una soma di grano à sementa in giù a pena di VI. den. per una. et le bestie grosse possano stare nelli detti luochi senza daño. ma se rodessero paghino di pena un soldo per una.

Della pena delli porci che uaño per la terra, et quanti ce ne possano andare.

229 A nessuno sia lecito tenere oltre à tre porci et mandarli per la terra et qualunque ne tenesse maggior quantità sia tenuto pagare denari XII. per ciascun porco che tenessi dalli iij in sù. et se alcuno delli tre porci facessero daño ad alcuna persona sia pena soldi V. per porco al prone d'essi et alla emendatione del daño.

Che ognuno che ha l'horto l'acconci.

uolemo

230 Volemo che ogni persona sia tenuta ad acconciar lo suo horto, et semi-
naci tutte quelle cose, che si ricercano in uno horto, à pena di soldi x.
per ciascuno.

Che ogni fuoco faccia quattro insiti.

Ancora ordinamo che ogni fuoco sia tenuto et obligato di fare ò far far
231 quattro insiti di quelle sorte de frutti che li piacerà à pena di v. soldi
et il Vicario sia tenuto à farlo bandire del mese di Marzo, et à far-
ne anco poi la richiesta.

Che li homini di Porchiano lavorino li lor terreni.

Ordinamo che nessuno di età condecente, et possente à sostener fatica
232 possa del mese di giugno et Agosto, et altri tempi congrui à lavora-
re, posare ne star per la terra otioso senza cagion legitima, et evidente
à pena di soldi v. per ciasche di

Che'l vicario ricerchi li termini di Porchiano.

Volemo che'l Vicario che per li tempi sarà sia tenuto una volta du-
rante il suo offitio ricercare insieme con dui massari eletti per lui
233 li termini che sono infra il tenimento di Porchiano et altri tenimen-
ti delle terre, et luoghi vicini. et mancando paghino essi Vicario et
massari x. soldi per uno.

Della imunità delli scholari.

Accio ogni homo attenda ad esser virtuoso, volemo che nullo scholaro il quale
234 attenderà ad alcuna sorte di scientia possa esser per alcun modo et for-
ma gravato de datii ò d'altri gravamenti del comun di Porchiano,
ma li detti scholari debbiano esser liberi da ogni reale et personali im-
pedimento ò vero obsequio del detto comun per auttorità del presente
Statuto non ostante che alcuna cosa in contrario facesse.

Che li fossi siano netti.

Ordinamo che li fossi del detto comun di Porchiano li quali sono di
235 fuori et dentro al detto castello debbiano esser tenuti dalli homi-
ni del detto castello netti et mondi da ogni sporcitia et bruttura
et quando alcuna imondezza fosse in essi, li Consiglieri habbiano autto-

uità per loro offitio di farli sgombrare et nettar et à questo effetto im
poner pena di soldi V.

Delle fontane alle quali non è lecito abbeuerar bestie

V olemo che'l Vicario del detto Castello debbia far bandir durante il tēpo
136 del suo offitio che nessuna bestia porcina possa nè debbia andar à ber
alla fontana d'Astona nè alla fontana di Pantano nè da una fonta
na all'altra per nulla causa, à pena de den. vi per ciasche porco, et
ciasche uolta, che contrafaccia. et nella pena medesima incorrerà beuen
dell'acqua che sta fra le doi fontane, et che esce da esse.

Del nettar le strade la festa del corpo di xp̄o, et di santa Maria d'Agosto.

S tatuimo che ogni persona dentro del detto castello sia tenuta et obli
gata à riuerentia di Dio et de suoi ~~santi debbia~~ hauer spazzato di
137 nanzi à casa sua la uigilia della festa del santiss.o Corpo di Christo
et anco la uigilia della assuntione della gloriosa Vergine Maria la
quale ~~uiene à mezzo~~ Agosto. Et anco debbia spazzare la strada del
la sua ~~uia prouie~~ donde occorrerà passare la processioni nelle so
pradette due feste. Et chi contrafarà paghi soldi V. per ciasche uolta.

Delli tapetarij et molinari da molino da olio.

A ncora statuimo et ordinamo che tutti tappetarij et molinari da moli=
no da olio siano tenuti et obligati XV. dì inanzi alla festa di Natale
rizzare et acconciar congruamente il loro molino da olio in modo
138 et forma che ogni persona del detto castello ci possa macinar la sua
oliua. Et non debbiano l'uno dell'altro accomunare li detti molini, ma
ogn'uno da per se delli detti tappetarij debbia il suo molino acconciar
alla pena di una libra. Et non rizzando il molino infra'l d.o ter
mine di XV dì non possano rizzarlo più in quell'anno senza licen
tia del comune del detto castello. Anco ordinamo che li detti tappe
tarij non debbiano hauer più che XV. denari per macinatura d'ogni
quartaiola d'oliui. à pena di soldi doi per ciasche uolta, et per ciasche
quartaiola. Et ogn'uno delli detti tappetarij debbia tenere le misure
aggiustate con quelle della Città d'Amelia à pena di soldi XL. Et
il comuno sia tenuto dare ad ogniuno che di nuouo farà molino soldi
cento

cento corton.

Che il biado si uenda con la rasoia.

139 Ordinamo che ognuno che uenderà alcuna sorte di biado, debbia menare la rasoia in ogni mesura che farà del detto biado, alla pena di soldi V. per ciasche uolta et ciasche mesura.

Della balestra che ha da lassare il Vicario.

Statuimo et ordinamo che ogni Vicario del detto Castello di Porchiano
140 sia tenuto et obligato dare et rlassare al comuno predetto una bona et suffitiente balestra con corde et mastracorda di prezzo et stima d'un fiorino d'oro. la quale balestra si debbia stimare, et apprezzar per li Consiglieri che sarano à quel tempo.

Che li porci, o altre bestie minute non entrino nelli fossi, et non si abbeuerino alle fontane murate.

Volemo che porci, ò altra bestia non possa entrare nelli fossi delle mura
141 del Comune, ne anco possano andare alla fonte di iumellano bona a bere. et alle altre fonti murate ci possano andare tutte bestie grosse, ma non porci nè capre, ò pecore, nè altre bestie minute. a pena di xij denari per ciasche bestia et ciasche uolta che contrafarà.

Che chi hauerà arboro nella possession d'altri lo uenda al pro'ne di essa possessione.

Ordinamo che qualunque persona hauesse alcuno arbore situato ò piantato nelle possessioni d'altri sia tenuto et obligato à uenderlo al pro'ni
142 della detta possessione et quello sia tenuto a comprarlo per il prezzo che sarà stimato da dui homini intendenti, da elegersi comunemente da esse parti. à pena di soldi xx. a quello che contrafacesse.

Chel Vic'o sia tenuto à far fare doi canne di muro

Statuimo chel Vicario o suo offitiale sia tenuti di far fare et fabricare dui cane di muro durante il tempo del suo offitio à spese et pe-
143 cunia del detto coe di Porchiano, doue per li Consiglieri li sarà detto esser piu necessario. à pena ad esso vicario di lib. X.

Che nulla donna possa entrare nel palazzo.

Anco statuimo et ordinamo che nulla doña possa entrare nel palazzo del Vicario di Porchiano ne per causa ciuile, nè crimina-
c. 44 le, ne per qualsiuoglia altra cosa, Ma il Vicario sia tenuto andar nella chiesa di santo Simeone ad odire et tener ragione ad esse donne, à pena al Vicario et alle donne di libr. V. facendo contra il detto ordine et statuto.

Che alli forestieri si faccia la esentione

Ordinamo che se alcuno forestiero uorra habitar nel castello di
c. 45 Porchiano se li possa et debbia fare la esentione per X. áni. et da hora inanzi li sia fatta et concessa per uirtù del p(rese)nte statuto con questo però che il detto forestiero prima obleghi se et ogni suo bene ad habitar perpetuamente. Et se esso forestiero si uorrà partire sia tenuto à pagare tutte et singole spese che fusse incorso per la detta cagione per rata come tocca alli habitanti continuam(ente) in Porchiano.

Della esentione da farsi alli fabbri

Perche nel detto castello di Porchiano è carestia de fabbri, uolemo che obligandosi nel detto modo alcun fabbro di habitar in Porchiano
c. 46 oltre alla esentione predetta, uolendo la sua arte esercitar, habbia per quattro anni dal detto comune per pisione della casa libr. iij. et per grano libre iiij.

Della pena di chi farà puzza per le strade

Perche il fetore et la puzza è causa alcuna uolta di generar la peste,
c. 47 ordinamo che nessuno faccia ò getti litame, troscia ò altra bruttezza nelle strade del detto castello à pena di soldi V.

Dell'ordine da cauar la grascia

Che ad ognuno sia lecito et permesso per uigore del p(rese)nte statuto trarre, et portar fora del castello di Porchiano, et suo distretto ogni ge-
c. 48 neratione di grascia con espressa licentia delli consiglieri, che per li tempi sarano, li quali possano imponer pena à loro arbitrio, à chi alcuna grascia trahesse, ò facesse trarre fora del detto castello, et suo territorio.

Che il

Che il testimonio nõ sia costretto resa che hauerà la testimonanza.

249 Ancora ordinamo che nulla persona la quale fosse indotta dal Vicario ò da altri per alcuna testimonianza in palazzo del detto castello, possa per alcun modo essere costretta in ceppi, ò ferri, ò uero altramente ritenuta in palazzo da esso Vic.o pigliato che hauerà il giuramento, et renduta la testimonianza. à pena ad esso Vic.o di soldi XL.

Della pena di chi incigliarà dentro al castello.

250 Acciò le strade del detto castello siano nette, ordinamo che nulla persona possa dentro al detto castello incigliar. alla pena di soldi V. per ciascuna uolta, et per ciasche persona che contrafarà.

Chel Vic.o non possa bere nelle case de particolari persone.

251 Per obuiare ad ogni atto simoniaco, et dishonesto, nullo vicario, et suo offitiale possa, nè debbia durante il suo offitio andar a casa d'alcuno di Porchiano ne à magnare ne à beuer a pena di V. libre per uolta. et sia lecito nel suo palazzo magiare et beuer con ogni persona.

Che'l Vicario non possa confinare nessuno.

252 Statuimo, et ordinamo che il Vicario non possa trarre ne confinare alcuna persona del detto castello in alcun luoco à petitione d'alcuna persona, ne per uigore del suo offitio senza licentia, et uolontà de Consiglieri, à pena di libre XXV.

Del premio di chi piglierà lupi.

253 Acciò li lupi non uengano à moltiplicar, uolemo a loro disfattione chi qualunq. persona pigliarà alcuno lupicino per fino ad uno ano habbia dal comune per ciascuno sol. V. et chi lo piglierà da un'ano in sù habbia sol. X.

Dell' acconciar le uie.

254 Volemo, et ordinamo che le uie dalla fontana di Jomellano, et quella della Maestà et di capocerro si debbiano spietrar, mondar et accociar à petitione del Cõe per li soprastanti, ò uero offitiale, al quale lo cõe lo cõmettesse, li quali possano metter pena di soldi V. ad ogni persona nel detto castello per ciasche uolta che si acconceranno dette uie, et essa pena sia de facto exatta dal Vicario del detto castello.

31v

Del nettare le fontane

Statuimo che tutte le fontane mueate siano mondate, et nette per X
homini più uicini per tutto il mese di maggio à pena di soldi V. per
c. 51 ciasche homo, ò uicino. et il Vicario sia tenuto nel principio del d(ett)o
mese farlo bandire à pena di soldi XL.

Dello scarapare le uie.

Che ciascuno del detto castello sia tenuto a scarapar, ò far scarapar le uie
del comune uicine alla sua possessione à pena de sol. V. quanto tiene la
c. 56 sua possessione in modo che le dette uie si possano com(m)odam(en)te usare. et
caso che non fossero scarapate sia lecito ad ogni persona senza pena pas-
sar con bestie, ò senza per campi, et biade in luochi manco dannosi.

Della pena di chi farà carbone senza licentia del comune.

Non sia lecito ad alcuno del d(ett)o castello far carbone senza espressa li-
centia del consiglio del p(redet)to co(mun)e nelli luochi pertinenti al d(ett)o co(mun)e. alla
c. 57 pena di libr. V. per ciascuno, et ciasche uolta che contra facesse.

Dell'appellation, et mo(do) da tener nelli grauame(n)ti del Vic(ari)o.

c. 58 Se alcun grauamento ò ingiustitia fusse fatta ad alcuna persona del d(ett)o
castello di Porchiano per sententia comandam(en)to, ò altro fatto, ò detto in
case ciuili ò criminali per alcun Vicario, ordinamo et statuimo che sia
lecito à ciascuno da essi graua(men)ti appellarsi, et ricorrer alli S(igno)ri Antiani
et Po(tes)tà della Città d'Amelia. al Rettore del Patrimonio che p(er) li te(m)pi sarà,
alla S(anti)tà di N(ostro) S(ignor)e et ad ogni Giudice competente della S(anti)tà sua. secondo
parerà alla persona grauata. Et pendente la d(ett)a appellatione il Vicario
ò altra persona no(n) debbia alla p(redet)ta appell(atio)ne inouar alla pena di libr. L.
et la d(ett)a appellatione si possa fare in scritti, domandando Apostoli in
uoce ò in parole senza dimanda d'Apostoli, et omessa ogni altra so-
lenità che ad essa appellatione si richiedesse. Et se la d(ett)a app(ellatio)ne serà
fatta alli S(igno)ri Antiani et Po(tes)tà d'Amelia habbi l'appellante V. di ad
appellar, et X à proseguir l'appellat(io)ne. Et se sarà fatta al R(everendissi)mo [illegible], ò
ad altro giudice di N(ostro) S(ignor)e habbia la d(ett)o appellante X di ad appellare
et XX a proseguire. Et se immediate [illegible] alla S(anti)tà di N(ostro) S(ignor)e fosse [illegible]
posta la d(ett)a app(ellatio)ne si debbia il d(ett)o appellante infra li dì X di appellar
et fra V. mesi proseguire facendo citar la parte. Et se il d(ett)o appellante

in

in alcuna delle predette cose ò in alcuno delli predetti termini fusse negligente ò rimesso, la detta sua appellatione sia hauuta per deserta et il dcō Vicario et ogn'altra persona possa proceder senza pena contra lo detto appellante come se la dcā appellatione nō fosse mai fatta.

Che le dubietà che nascessero ne li stat. le dichiarino li consi.

159 Statuimo et ordinamo che se dubietà ò ambiguità alcuna in qualche capitolo del p̄nte statuto si trouasse, la quale non paresse ben chiara al dcō Vicario, ma per alcun modo si cavillasse, che la mente li tenesse dubbiosa, la detta dubietà si debbia dichiarar per li consiglieri del detto castello, che à quel tempo saranno. Et quello che per loro, ò per la maggior parte di essi sarà interpretato ò dichiarato, sia tenuto et hauuto per rato et fermo sopra la dubietà che occorresse, per auttorità del p̄nte statuto.

Adì 20 di Maggio [illegible] [illegible] Rossato [illegible] Roma che [illegible] Ortani alle Porchianisi et Alviretto venne in aiuto di essi Porchianisi con 100 homini et ne amazzarne gran quantità di d.i Ortani

Adì 10 di Marzo 1498 il Sig. Bartholomeo da Alviano messe il Campo a Porchiano e la Città non li possette dare aiuto che per tutto haueua messo la sedia e anche per aiuto m. Angilo da Passignano che si trovava a Lugnano con alcuni homini et il d.o m. Angilo morse d'una Archibugiata et la Città lo fece portare il suo corpo a sepellire nella Chiesa di S.ta Ermina con gran honore e [illegible] nella Rebellione [illegible]

32 v

Il Soldo all'antica
e un baiocco
il denaro un giulio

cimus actu ceu [illegible] effecti ipsi celibes. ut psolamum
cenum melos canamus glorie. Presta pater piissime patrique
compar unice. cum spiritu paraclito. regnans per omne seculum. Amen.

In dominicis diebus ymnus ad nocturnum estate:

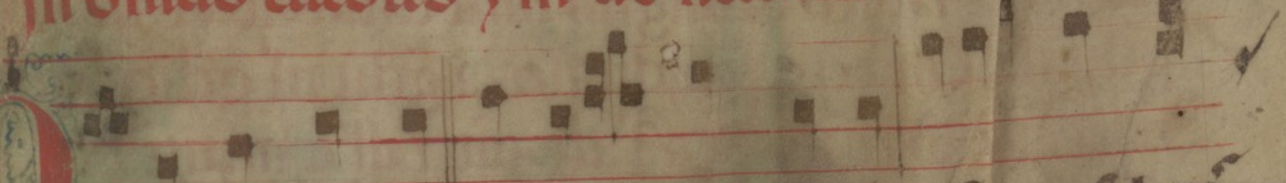

Nocte surgentes vigilemus omnes semper in psalmis

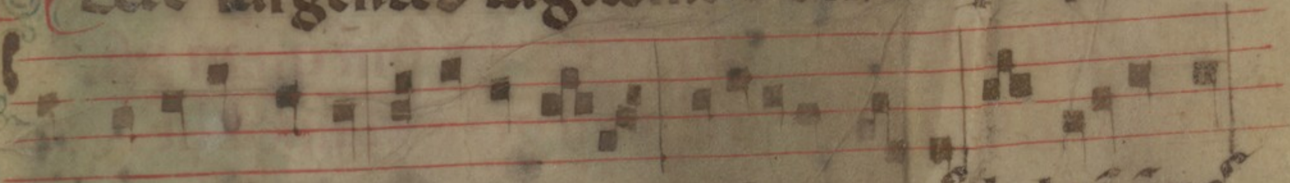

meditemur atque viribus totis domino canamus dulciter ymnos.
Ut pio regi pariter canentes cum suis sanctis mereamur au-
lam ingredi celi simul et beatam ducere vitam. Pre-
stet hoc nobis deitas beata patris ac nati pariterque
sancti spiritus cuius reboat in omni gloria mundo. Amen.

In adventu ad nocturnum. Antiphona.

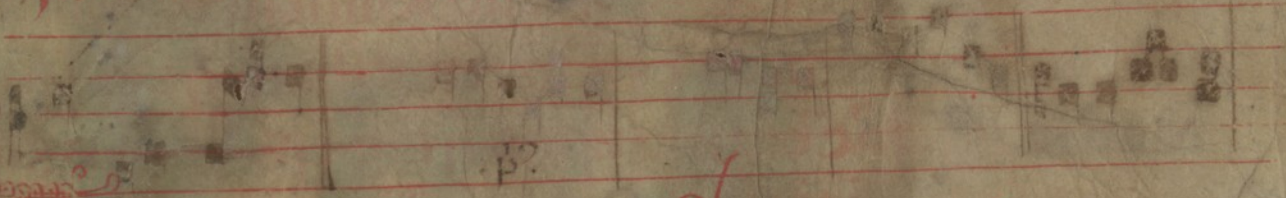

Venite exultemus. ps. Beatus vir. a. Servite domino. a. Alleluia.

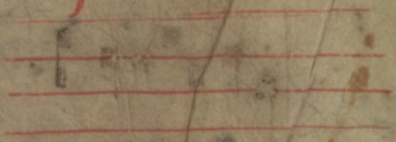

p. Beatus vir.

f. 33v

Ad huius rei [illegible] in templo in terim erat .xl. gradus p
qs ascendebat ad tepl̄m. Et qn cantores sollēpnit
pcedebt. ab inferior ascendebat pcessionalr usq
ad sūmi 7 stādo in singlis unū cātabat de istis ps
gdualib. Un̄ qlz ps gduales a gdu ul' gdibus
dicti cantabat ibi. Misteriuz aut̄ ī ill' ē mltip. Sut
ibi tres quatn̄. Pm̄ quatn̄ ptinet ad icipiētes.
[illegible] ad pficientes. tertiu ad pfcos. Ite pm̄ quatn̄ osistit
i declinatōe a malo. 7 hic pmus gdus ē clamor libati
[illegible] q determinat in ps. Ad dnm. Scds g
fiducia libatōi. q tagit i ps. Levavi o. Tcu gdus ē
[illegible] c osidatōe fini libatōi. q tagit i ps. [illegible]
gdus ē p libatōe ōtinuatō [illegible] libatōi. q tag i ps
[illegible] gdus ē g̃ actō p libatōe adepte [illegible] i ps. [illegible]
It .ii. quatn̄ osistit i pfcu i bo. 7 hic pm̄ gdus ē ofide [illegible]
q tag i ps. [illegible] ii. gdus ē osolatō seminātiu opa m[illegible]
tag i ps. [illegible] iii. gdus ē oi bor do attributō. q tag i
[illegible] iiii. gdus ē btitudo timoris q tag i ps. Bti o[illegible]
ē firmitas patie q tag i ps. Sepe ex[illegible] It .iii. quatn̄ osi
osumatōe i bono. 7 hic pm̄ gdus ē ofidētia sup[illegible] q
i ps. [illegible] ii. gdus ē humilitas ofidēti q tag i ps [illegible]
iii. gdus ē desidiu hedificatōi dom dei q tag i ps. [illegible]
iiii. gdus ē caritas [illegible] q tag i ps. [illegible] caritas
que tanguntur in ps. [illegible]

attestati di Porcl

133v

Ad lic
qs ascen
precedet. a
ad sum 7
gdualit U
dati cantab
ibi tres qua
a d, pficient
ordinatio a
[illegible]
fione

ft. ii. o[illegible]